

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 815)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1969

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970

- Le **TABELLE** relative ai singoli stati di previsione;
— l'**ALLEGATO A** suddiviso per Ministeri, relativo ai conti dei residui passivi al 31 dicembre 1968;
— gli **ANNESI** agli stati di previsione dei singoli Ministeri, recanti i conti consuntivi degli enti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, e le relazioni la cui presentazione al Parlamento è prevista dalla legge;
sono riportati nei seguenti stampati:

TABELLE	ALLEGATO A	ANNESI
	815-A/1 (totali dei residui)	
n. 1 (Entrata)	815/1	
n. 2 (Tesoro)	815/2	815/2 — da 1 a 9
n. 3 (Finanze)	815/3	815/3 — 1
n. 4 (Bilancio e programm. econ.)	815/4	815/4 — 1
n. 5 (Grazia e giustizia)	815/5	
n. 6 (Affari esteri)	815/6	
n. 7 (Pubblica istruzione)	815/7	815/7 — 1
n. 8 (Interno)	815/8	815/8 — 1, 2, 3
n. 9 (Lavori pubblici)	815/9	815/9 — 1, 2, 3, 4
n. 10 (Trasporti e aviazione civile)	815/10	815/10 — 1*, 2
n. 11 (Poste e telecomunicazioni)	815/11	815/11 — 1
n. 12 (Difesa)	815/12	
n. 13 (Agricoltura e foreste)	815/13	815/13 — da 1 a 17
n. 14 (Industria, commercio e artigianato)	815/14	815/14 — 1, 2, 3, 4
n. 15 (Lavoro e previdenza sociale)	815/15	815/15 — da 1 a 18
n. 16 (Commercio con l'estero)	815/16	815/16 — 1
n. 17 (Marina mercantile)	815/17	
n. 18 (Partecipazioni statali)	815/18	815/18 — da 1 a 6
n. 19 (Sanità)	815/19	815/19 — 1, 2
n. 20 (Turismo e spettacolo)	815/20	815/20 — 1, 2, 3

* Vedi pagina 109 della Tabella 10.

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

PREMESSE

1. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1970, come risulta dal quadro generale riassuntivo, reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1969):

	ENTRATE		SPESE
	<i>(milioni di lire)</i>		
Tributarie	10.351.290,3 (9.170.470,3)		Correnti 10.318.388,7 (8.893.223,4)
Extra tribu- tarie	514.637,9 (471.212,9)		In conto ca- pitale 2.027.745,8 (1.828.284,7)
	<hr style="width: 100%;"/>		<hr style="width: 100%;"/>
	10.865.928,2	10.865.928,2	12.346.134,5 (10.721.508,1)
	(9.641.683,2)	(9.641.683,2)	
Spese cor- renti	10.318.388,7 (8.893.223,4)		
	<hr style="width: 100%;"/>		
Differenza	547.539,5 (748.459,8)		
	<hr style="width: 100%;"/>		
Alienazione ed ammorta- mento di beni patrimo- niali e rimborso di cre- diti		57.964,8 (69.317,2)	
		<hr style="width: 100%;"/>	
		10.923.893 - (9.711.000,4)	

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Accensione di prestiti	33.889,6 (7.849,2)	Rimborso di prestiti	479.325,7 (696.640,7)
	<hr/>		
	10.957.782,6 (9.718.849,6)		
Differenza	1.867.677,6 (1.699.299,2)		
	<hr/>		
	12.825.460,2 (11.418.148,8)		12.825.460,2 (11.418.148,8)
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Le entrate tributarie costituiscono il 94,5 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1970 (contro il 94,4 per cento del 1969); quelle extra tributarie il 4,7 per cento.

A loro volta le spese correnti rappresentano l'80,5 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 15,8 per cento (le corrispondenti percentuali del 1969 erano, rispettivamente, il 77,9 per cento ed il 16 per cento).

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie, da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 547,5 (contro miliardi 748,5 del 1969), assorbendo le spese correnti il 95 per cento delle entrate predette (rispetto al 92,2 per cento del 1969).

Dai dati soprariportati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1969, un incremento del 12,9 per cento e quelle extra-tributarie un incremento del 9,2 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1969 — del 16 per cento; a sua volta il risparmio pubblico destinato al finanziamento delle spese in conto capitale subisce una flessione del 26,8 per cento.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 1.867,7 che rappresenta il disavanzo finanziario. Tale disavanzo corrisponde al 14,6 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'85,4 per cento della spesa stessa. Esso presenta, rispetto a quello del 1969, un aumento di miliardi 168,4.

* * *

Le previsioni di entrata e di spesa dianzi riportate non considerano, rispettivamente, il ricavo dei mutui da contrarre, in relazione a quanto previsto dalle relative norme di autorizzazione, per il finanziamento di spese e le assegnazioni relative a queste ultime; le rispettive poste verranno iscritte in bilancio nel corso dell'esercizio dopo la provvista degli occorrenti mezzi finanziari.

Trattasi di un importo complessivo di miliardi 1.193,7, così costituito:

- piano finanziario di intervento per l'edilizia scolastica e universitaria nel quinquennio 1967-1971 (legge 28 luglio 1967, n. 641: miliardi 277,7);
- provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910, miliardi: 193,9, di cui miliardi 1,9 per oneri di carattere generale);
- interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 8 aprile 1969, n. 160: miliardi 100);
- apporti dello Stato al « Fondo sociale » (legge 30 aprile 1969, n. 153: miliardi 286,4);
- sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria (decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089: miliardi 100,7);

— interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 6: miliardi 30);

— costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260: miliardi 20);

— aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI (legge 20 dicembre 1967, n. 1252: miliardi 80);

— aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI (leggi 5 febbraio 1968, n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209: miliardi 105).

* * *

Per quanto riguarda, infine, i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome soggetti ad approvazione legislativa, essi concludono con le seguenti risultanze differenziali:

— Amministrazione delle ferrovie dello Stato: è previsto un disavanzo di gestione di miliardi 319,1 superiore di miliardi 33 a quello del corrente anno;

— Amministrazione delle poste e dei telegrafi: è previsto un disavanzo di miliardi 87,1 superiore di miliardi 55 a quello risultante dalle previsioni 1969;

— Amministrazione dei monopoli di Stato: le previsioni per il prossimo anno finanziario concludono, con un avanzo di miliardi 1 con un aumento di miliardi 0,9 rispetto a quello del 1969;

— Azienda di Stato per i servizi telefonici: anche per il prossimo anno il bilancio dell'Azienda presenta un saldo attivo (miliardi 42,2 rispetto a miliardi 32,4 del 1969).

I bilanci delle altre aziende chiudono in pareggio.

* * *

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1970 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1969.

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1970 in milioni 10.957.782,6 riguardano, come si è già accennato, per milioni 10.351.290,3, i cespiti tributari, per milioni 514.637,9, le entrate extra tributarie, per milioni 57.964,8, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 33.889,6 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1969		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1970		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.640.370	27,2	2.994.107	27,3	+ 353.737	+ 0,1
Tasse ed imposte sugli affari . . .	3.287.350	33,8	3.674.896	33,6	+ 387.546	- 0,2
Imposte sulla produzione, sui con- sumi e dogane	2.313.358,3	23,8	2.608.075,3	23,8	+ 294.717	-
Monopoli	737.600	7,6	876.430	8	+ 138.830	+ 0,4
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	191.792	2	197.782	1,8	+ 5.990	- 0,2
Totale delle entrate tributarie . . .	9.170.470,3	94,4	10.351.290,3	94,5	+1.180.820	+ 0,1
<i>Entrate extra tributarie</i>	471.212,9	4,8	514.637,9	4,7	+ 43.425	- 0,1
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	9.641.683,2	99,2	10.865.928,2	99,2	+1.224.245	-
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .</i>	69.317,2	0,7	57.964,8	0,5	- 11.352,4	- 0,2
<i>Accensione di prestiti</i>	7.849,2	0,1	33.889,6	0,3	+ 26.040,4	+ 0,2
	9.718.849,6	100	10.957.782,6	100	+1.238.933	-

Il complessivo aumento netto di milioni 1.238.933 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1970.

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 1.180.820); quelli extra tributarie (+ milioni 43.425); le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (- milioni 11.352,4) e le accensioni di prestiti (+ milioni 26.040,4).

Il maggiore gettito netto valutato per i cespiti tributari è in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto della intervenuta Unione doganale nell'area del M.E.C. e della conseguente armonizzazione delle legislazioni doganali e dei riflessi derivanti dall'incidenza dei seguenti principali provvedimenti tributari, i cui effetti non poterono essere considerati nelle previsioni relative all'anno finanziario 1969:

— decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato;

— decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, convertito nella legge 2 aprile 1969, n. 118, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

— decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili;

— decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, concernente variazione della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1963, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697, e decreto ministeriale 13 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1969, n. 16, concernente variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 10.351.290,3 pari al 94,5 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 2.994,1 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.630), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 357), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 260), l'addizionale di cui all'art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 (miliardi 165), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali (miliardi 123,5), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 132,5), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 121,2), le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato con legge 19 maggio 1967, n. 356 (miliardi 120) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 40).

Rispetto alle previsioni 1969 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 353,7 dovuto, essenzialmente, ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 220), per l'imposta complementare progressiva (+ miliardi 57), per quella sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 20), per l'imposta sulle successioni e donazioni (+ miliardi 7,2), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 9,2), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della

medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 19,6) e per quelle derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato dalla legge 19 maggio 1967, n. 356 (+ miliardi 20).

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 3.674,9 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 2.050), quella di registro (miliardi 360); le imposte di bollo (miliardi 285); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 130); quelle automobilistiche (miliardi 200); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 110); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 234); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 15); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 48,1); l'imposta ipotecaria (miliardi 73,5); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 85); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 20); l'addizionale 5 per cento E.C.A. (miliardi 15) e la quota riservata all'Erario derivante dall'aumento di detta addizionale (miliardi 15).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 387,6, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 150); quella di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 80); le imposte di bollo (+ miliardi 25); l'imposta di registro (+ miliardi 30); quella ipotecaria (+ miliardi 12,5); quelle in surrogazione del registro e del bollo (+ miliardi 13); le tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (+ miliardi 7); le tasse automobilistiche (+ miliardi 25) e quelle sulle concessioni governative (+ miliardi 25).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 2.608,1, riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 1.725), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 175) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 47,5), i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (miliardi 200,3), la imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 45,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 76), quella sul consumo delle banane (miliardi 28), l'imposta di fabbricazione sui filati (miliardi 20), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 75), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 52), sulla birra (miliardi 30), sui gas incondensabili (miliardi 40) e il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 28).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 294,7, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 335, tenuto conto degli effetti del citato decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, convertito in legge 2 aprile 1969, n. 118) e per le entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione (+ miliardi 53,8). Per contro, minori introiti vengono previsti, soprattutto, nel gettito delle dogane e diritti marittimi (— miliardi 75, per effetto della intervenuta Unione doganale nell'area del M.E.C. e della conseguente armonizzazione delle legislazioni doganali), in quello delle imposte sul gas e sull'energia elettrica (— miliardi 45, tenuto conto dei riflessi del menzionato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089) e nel provento dell'imposta di fabbricazione sui filati (— miliardi 10, tenuto conto degli effetti del citato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1970, in miliardi 876,4 riguarda: per miliardi 827 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 21,6 quella sul consumo dei sali, per miliardi 26 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 1,8 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

Il maggior provento di miliardi 138,8 concerne, per la quasi totalità, l'imposta sul consumo dei tabacchi e tiene conto delle modificazioni di cui al predetto decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320 e decreto ministeriale 13 giugno 1969.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione concerne, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 185) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 8,1).

Rispetto alle previsioni 1969 è valutato un maggior gettito di miliardi 6 riferibile per miliardi 5 al provento del lotto.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 514,6, pari al 4,7 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 76,3, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 13,7); i diritti per visita sanitaria del bestiame (miliardi 6,5); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 9); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 7,5); i tributi speciali e diritti (miliardi 7,6); le tasse portuali (miliardi 10); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 4); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 4,5), la soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione (miliardi 3) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 73,9 riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 33), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 16,7) e le oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (miliardi 16).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 23,6 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,2) ed i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 3,3).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 43,2 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 42,2) e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (miliardi 1) e per miliardi 94,6 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 45,2) e delle casse postali di risparmio (miliardi 9,2), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 35,2).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 6,1 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,6) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,4).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 172,7 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 82); il recupero di fondi riferibili

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 10,5); il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,7); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 5); il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 8) e il ricavo della vendita dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 (miliardi 28,1).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 24,2 previsto per il 1970 è costituito, soprattutto, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 17) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 58 pari allo 0,5 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 7,1; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 16,4; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 34,5. Quest'ultimo importo considera, tra l'altro, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 18).

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 33,9 concerne prevalentemente, il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 2,5) e per il pagamento delle indennità ai proprietari di terreni espropriati (miliardi 2), nonché la somma corrispondente al prestito concesso dall'Argentina al Governo italiano, in base all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 e al protocollo addizionale all'accordo stesso dell'8 ottobre 1949, ratificato con legge 30 marzo 1956, n. 324 (miliardi 28,1).

S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1970, nell'indicato complessivo importo di milioni 12.825.460,2 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme iscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammonante a milioni 625.934,4, il secondo del conto capitale di milioni 224.374,6 ed il terzo relativo a rimborsi di prestiti di milioni 2.300 — presentano, rispetto a quelle del 1969, un aumento netto di milioni 1.407.311,4 da attribuire per milioni 803.090,5 all'incidenza netta di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi, per milioni 265.243,8 all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione e, per milioni 338.977,1, alle maggiori somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

Circa le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione:

— della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (+ miliardi 135);

— della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-1970, modificata dalle leggi 24 febbraio 1967, n. 62, concernente la istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di assistenti volontari, e 2 aprile 1968, n. 466, recante provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali (+ miliardi 76,1);

— della legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa al riordinamento della scuola materna statale (+ miliardi 3,7);

— della legge 21 aprile 1969, n. 162, recante nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (+ miliardi 23, per contro in relazione a quanto disposto dalla medesima legge n. 162, viene ridotta di pari importo l'annualità da versare al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico);

— della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente nuove norme per l'adilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971, per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre per il finanziamento del piano (+ miliardi 29);

— della legge 8 aprile 1969, n. 160, sul finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno (+ miliardi 230,5 — di cui miliardi 23,5 per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli interventi stessi — del predetto importo miliardi 150 non vengono per ora iscritti ai termini dell'articolo 131 del disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1970);

— della legge 6 luglio 1964, n. 608, relativa all'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (— miliardi 20);

— della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria (+ miliardi 1);

— del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, che ha disposto ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, nonché la proroga della concessione del contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi effettuati a tutto il 30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici del giugno 1967 nel Medio Oriente (+ miliardi 117);

— del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, in legge 1^o dicembre 1967, n. 1098, sull'approvvigionamento dei prodotti petroliferi (— miliardi 98,8, provvedendosi, nel corso del 1969, al rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa);

— dei decreti-legge 18 dicembre 1968, nn. 1232 e 1233, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 12 febbraio 1969, n. 6 e n. 7, recanti provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (+ miliardi 24,9, di cui miliardi 21,9 per interessi, spese e quota capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi);

— del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513, concernente ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (+ miliardi 1,5);

— della legge 22 luglio 1966, n. 614, relativa agli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (— miliardi 19,6);

— della legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (+ miliardi 252, di cui miliardi 36 per interessi, spese e quota capitale connessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 3 della legge stessa; nel contempo viene ulteriormente ridotta di miliardi 23, in relazione a quanto disposto dalla legge stessa l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico);

— della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente la riforma ed il miglioramento delle pensioni I.N.P.S. (+ miliardi 27);

— della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che ha esteso ai lavoratori gli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e disposto interventi in favore dei lavoratori anziani licenziati (+ miliardi 20);

— della legge 2 maggio 1969, n. 302, relativa all'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri (+ miliardi 4,5);

— della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (+ miliardi 25,3, di cui miliardi 19,2 per interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento del piano stesso);

— del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali e da occasionali avversità atmosferiche (+ miliardi 3);

— della legge 27 luglio 1967, n. 622, sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (+ miliardi 1,3);

— della legge 16 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (— miliardi 36);

— della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali (— miliardi 1,5);

— della legge 6 aprile 1965, n. 351, che ha disposto provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (— miliardi 1);

— del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 5, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli (+ miliardi 10,6);

— della legge 24 luglio 1961, n. 729, che ha autorizzato nuovi limiti di impegno per la concessione di contributi alle Società ed agli Enti concessionari delle autostrade (+ miliardi 1,3);

— della legge 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748 (— miliardi 1,5);

— della legge 21 aprile 1962, n. 181, che modifica la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS, per adeguamento dei contributi alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali alla somma prevista per l'anno 1970 dall'articolo 6 della legge stessa (— miliardi 22);

— della legge 4 febbraio 1967, n. 29, recante modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (— miliardi 3);

— della legge 28 marzo 1967, n. 126, sul risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (— miliardi 1,5);

— della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, relativa all'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti (— miliardi 9,4);

— della legge 9 luglio 1967, n. 612, che autorizza la spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— miliardi 1);

— della legge 20 giugno 1969, n. 383, sulla concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni 1969 e 1970, l'istituzione del centro studi presso il Ministero della sanità e il finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera (+ miliardi 7);

— della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (+ miliardi 10);

— del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ miliardi 32,1, di cui miliardi 22,9 per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti e dei certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi);

— della legge 21 aprile 1969, n. 167, relativa all'assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazione di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131 (+ miliardi 10);

— della legge 1° febbraio 1965, n. 60, sulla costituzione di fondi di rotazione presso l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. per mutui alle piccole e medie industrie (— miliardi 14,5);

— della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato (— miliardi 1);

— della legge 18 marzo 1969, n. 91, riguardante l'aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (+ miliardi 2,5);

— delle leggi 5 febbraio 1968, n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, per interessi, spese e quote capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento della spesa (+ miliardi 16,1);

— della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, che ha aumentato il fondo di dotazione dello Istituto per la ricostruzione industriale, per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento (+ miliardi 8,6);

— delle leggi 19 settembre 1964, n. 789 e n. 790, concernenti il conferimento ai fondi di dotazione, rispettivamente, dell'Ente nazionale idrocarburi (— miliardi 20,5) e dell'Istituto per la ricostruzione industriale (— miliardi 18);

— della legge 13 maggio 1965, n. 494, che ha disposto la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 (— miliardi 32,5);

— della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze a favore delle province ed enti da cui dipendono ospedali psichiatrici (+ miliardi 4);

— della legge 18 giugno 1969, n. 324, per gli interessi e l'annualità di ammortamento dei certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima (+ miliardi 25,6);

— della legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ha ratificato e resi esecutivi gli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (— miliardi 2);

— della legge 21 marzo 1969, n. 99, che ha elevato a miliardi 10 il contributo al Comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che esso sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica (+ miliardi 5);

— della legge 31 gennaio 1969, n. 14, sul finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio (+ miliardi 4);

— della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale (— miliardi 8,7);

— delle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064 e 5 giugno 1967, n. 414, rispettivamente, sugli indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori passati alla Jugoslavia (— miliardi 2) e sulla concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazioni adottati dal Governo tunisino (— miliardi 1).

Per quanto concerne i fondi speciali, i nuovi o maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso concernono, essenzialmente:

— aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 44 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento delle funzioni ed il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (miliardi 79,7);

— elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della medesima legge n. 249 del 1968 (miliardi 24,4);

— nuove norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali (miliardi 4);

— provvedimenti interessanti le Amministrazioni della Pubblica sicurezza (miliardi 20) e della Difesa (miliardi 11,5);

— sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (miliardi 3,2);

— riforma dell'ordinamento universitario (miliardi 75,5);

— disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (miliardi 28);

— norme sulla finanza delle Regioni a statuto ordinario: oneri conseguenti all'attribuzione alle Regioni di tributi erariali (miliardi 20) e spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali (miliardi 8,5);

— abolizione del diritto per i servizi amministrativi e del diritto di statistica (miliardi 9);

— abolizione del recupero a favore dell'Erario degli oneri sostenuti dai comuni alla data del 30 settembre 1963 per il personale non insegnante in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale di cui all'art. 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (miliardi 9,5).

— contributo straordinario alla Regione sarda per l'esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (miliardi 8);

— esecuzione di opere portuali (miliardi 10);

- costruzione di bacini di carenaggio nei porti di Napoli (miliardi 1) e Genova (miliardi 1);
- sistemazione generale delle strade provinciali (miliardi 25);
- costruzione di alloggi a totale carico dello Stato, edilizia sovvenzionata, opere di urbanizzazione (miliardi 13);
- contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione danneggiati o distrutti in Calabria dalle alluvioni del 1951-1955 e 1959-1960 (miliardi 3);
- costruzione di una nuova sede dell'Archivio di Stato in Roma (miliardi 3);
- costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (miliardi 2);
- finanziamento degli Enti di sviluppo in agricoltura (miliardi 40);
- interventi a favore delle zone montane (miliardi 6);
- rinnovo degli accordi relativi all'associazione tra la C.E.E. e la Turchia (miliardi 4) e tra la C.E.E. e gli Stati africani e Malgascio associati a tale comunità (miliardi 5);
- contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare, C.N.E.N. (miliardi 32,5);
- ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile (miliardi 3);
- aumento del fondo per la concessione di contributi negli interessi per operazioni ordinarie dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, Mediocredito centrale (miliardi 3) e del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituito presso la Banca nazionale del lavoro (miliardi 3);
- provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto (miliardi 2);
- provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate (miliardi 2,9) e aumento del fondo destinato all'erogazione di contributi agli enti medesimi (miliardi 4);
- provvidenze per l'assistenza economica a favore di particolari categorie: mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti (miliardi 15);
- oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (miliardi 10,1).

Il cennato aumento netto di miliardi 1.407,3 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 24, da ripartire tra i diversi Ministeri, relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nell'anno 1970.

Le variazioni intese ad adeguare le dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione riguardano soprattutto:

- gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (+ miliardi 64,6);
- le devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per legge a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti e i contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (+ miliardi 82,1, di cui miliardi 25,2 per maggiori interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 56,9 a favore delle Province, dei Comuni e degli altri enti);
- il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ miliardi 31,5);
- le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (+ miliardi 16,3) e per rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (+ miliardi 24,9), nonché delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ miliardi 7,7);
- le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (+ miliardi 24,9);

— il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai termini della legge 6 marzo 1968, n. 192 (+ miliardi 10);

— le maggiori autorizzazioni nette proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici (+ miliardi 47,2 di cui miliardi 7,6 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1970);

— il costo dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario del 13 ottobre 1947 e del protocollo addizionale all'accordo stesso dell'8 ottobre 1949 (+ miliardi 53,5, di cui miliardi 25,4 per rimborso delle somme anticipate dall'U.I.C. per l'estinzione del prestito concesso dall'Argentina al Governo italiano);

— la somma da versare a reintegro del fondo intestato all'A.I.M.A. per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti (+ miliardi 20);

— gli interessi di buoni del tesoro ordinari (+ miliardi 4);

— le restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 63,6, di cui miliardi 20 per rimborsi di imposta generale sull'entrata e miliardi 20 per restituzioni di prelievi agricoli);

— il contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province (+ miliardi 5);

— il contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ miliardi 4);

— le sovvenzioni chilometriche per i servizi di trasporto concessi (+ miliardi 4,3);

— le spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile (+ miliardi 4,6).

In diminuzione, per contro, incidono, fra l'altro, i minori rimborsi netti di prestiti (— miliardi 217,3), i minori contributi nella spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (— miliardi 3,5), nonché le minori spese connesse con le elezioni amministrative e quelle dei primi consigli regionali delle Regioni a statuto normale del 1969 (— miliardi 8,3, di cui miliardi 4,9 per oneri di personale).

* * *

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 12.825.460,2 prevista per il 1970 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), include milioni 479.325,7 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 12.346.134,5 (riguardante, come già detto, per milioni 10.318.388,7 spese correnti e per milioni 2.027.745,8 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Sez. I Amministrazione generale	Sez. II Difesa nazionale	Sez. III Giustizia	Sez. IV Sicurezza pubblica	Sez. V Relazioni internazionali	Sez. VI Istruzione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX Fra- sporti e comuni- cazioni	Sez. X Azione ed interventi nel campo economico	Sez. XI Oneri non ripar- tabili	In com- plesso
TITOLO I. — SPESE CORRENTI												
CATEGORIA I. — Servizi degli Organi costituzionali dello Stato .	34.320 -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.320 -
CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio	276.641,1	410.571,5	98.691,4	304.052,8	28.034,4	1.498.575 -	—	40.889 -	20.780,7	83.000,7	9.792,4	2.771.029 -
CATEGORIA III. — Personale in quiescenza	77.471,9	174.559,9	28.042,2	105.159,9	2.670 -	193.285 -	—	2.907,5	2.489,6	18.105 -	—	604.691 -
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi	113.226,1	672.137,3	32.357,3	80.167,3	12.868,7	102.602,9	—	46.671,8	20.195,3	65.122,5	5.206,6	1.150.555,8
CATEGORIA V. — Trasferimenti .	122.256,7	10.008,4	2.430 -	450,9	27.763,4	361.182,7	—	1.530.759,8	414.371,7	103.127,5	911.716,4	3.484.067,5
CATEGORIA VI. — Interessi . . .	3.074,5	—	—	—	118,5	41.491,5	11.380,7	44.782,3	4.515 -	218.258,3	318.654,3	642.275,1
CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate . .	2.313,7	13.000 -	—	3.600 -	4.000 -	1 -	—	1 -	30 -	110,7	566.883,1	589.339,5
CATEGORIA VIII. — Ammortamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.375 -	16.375 -
CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili	323,5	9.058,3	5 -	1.900 -	3 -	10 -	—	6,5	0,5	363,5	1.013.465,5	1.025.135,8
	629.627,5	1.289.335,4	161.525,9	495.330,9	75.458 -	2.197.148,1	11.380,7	1.666.017,9	462.382,8	488.088,2	2.842.093,3	10.318.388,7

(milioni di lire)

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	Sez. XI	In com- plesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Tra- sporti e comuni- cazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripar- tibili	
		6.230 -	-	2.000 -	1.000 -	-	4.935,5	3.015 -	5.825 -	41.745,7	96.877,9	-	161.629,1
		100 -	-	-	-	-	-	-	1.200 -	10.362 -	272 -	-	12.834 -
		7.225 -	331 -	3.500 -	-	-	101.083,5	118.030,1	98.768,8	342.038,1	770.042 -	-	1.441.018,5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.449,6	-	16.449,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 -	62.040 -	-	66.040 -
		10 -	-	-	-	-	-	-	22.080 -	-	-	61.550 -	83.640 -
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.134,6	246.134,6
		13.565 -	1.231 -	5.500 -	1.000 -	-	106.019 -	121.045,1	127.873,8	398.145,8	945.681,5	307.684,6	2.027.745,8
		643.192,5	1.290.566,4	167.025,9	496.330,9	75.458 -	2.303.167,1	132.425,8	1.793.891,7	860.528,6	1.433.769,7	3.149.777,9	12.346.134,5

(milioni di lire)

TITOLO II. — SPESE IN
CONTO CAPITALE

CATEGORIA X. — Beni ed opere
immobiliari a carico diretto dello
Stato

CATEGORIA XI. — Beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico diretto dello
Stato

CATEGORIA XII. — Trasferimenti

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni
azionarie e conferimenti

CATEGORIA XIV. — Concessione di
crediti ed anticipazioni per fina-
lità produttive

CATEGORIA XV. — Concessione di
crediti ed anticipazioni per fina-
lità non produttive

CATEGORIA XVI. — Somme non at-
tribuibili

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

* * *

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1970 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è mantenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano il 18,7 per cento delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (14,5 per cento), gli interventi nel campo economico (11,6 per cento), la difesa nazionale (10,4 per cento), i trasporti e le comunicazioni (7 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1969, per ciascuna voce funzionale viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente e di quella in conto capitale:

	Previsioni anno 1969		Previsioni anno 1970		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale	611.993	5,7	643.192,5	5,2	+ 31.199,5	- 0,5
Difesa nazionale	1.207.689,5	11,3	1.290.566,4	10,4	+ 82.876,9	- 0,9
Giustizia	157.434,6	1,5	167.025,9	1,4	+ 9.591,3	- 0,1
Sicurezza pubblica	478.778,3	4,5	496.330,9	4	+ 17.552,6	- 0,5
Relazioni internazionali	73.098,2	0,7	75.458	0,6	+ 2.359,8	- 0,1
Istruzione e cultura	2.125.873,8	19,8	2.303.167,1	18,7	+ 177.293,3	- 1,1
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	131.991,1	1,2	132.425,8	1,1	+ 434,7	- 0,1
Azione ed interventi nel campo sociale	1.420.117,7	13,2	1.793.891,7	14,5	+ 373.774	+ 1,3
Trasporti e comunicazioni	789.543,2	7,4	860.528,6	7	+ 70.985,4	- 0,4
Azione ed interventi nel campo economico	1.232.731,5	11,5	1.433.769,7	11,6	+ 201.038,2	+ 0,1
Oneri non ripartibili	2.492.257,2	23,2	3.149.777,9	25,5	+ 657.520,7	+ 2,3
	10.721.508,1	100	12.346.134,5	100	+1.624.626,4	-

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerate.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,2 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1970, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 105,9 (contro miliardi 102,3 del 1969), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 34,3), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 15,4), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (miliardi 41,4) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 1,3), per la Corte dei conti (miliardi 8,6) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 2,7).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 505,4 (rispetto a miliardi 479,6 del 1969), concernono, a loro volta, per miliardi 327,4 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 80,3 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 36,1 per quelli delle imposte dirette, miliardi 28,2 per i servizi del catasto, miliardi 52,1 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 174,5 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 26,3 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 3,5 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 31,9 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 24,4) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 7,2).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 31.199,5 dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 25.810,8), riguardanti per milioni 13.907,2 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (sull'espansione dei quali ha inciso, tra l'altro, per milioni 2.284,7, il decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 sull'indennità integrativa speciale) e per il restante importo occorrenze per i servizi, tra le quali sono da citare la spesa di milioni 2.222,5 disposta dalla legge 18 giugno 1969, n. 324, per interessi sui certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima e quella di milioni 1.000 per l'acquisto di stabili e terreni;

— alle maggiori occorrenze per il funzionamento degli Organi costituzionali (+ milioni 4.760);

— alle maggiori assegnazioni all'Istituto centrale di statistica, essenzialmente in dipendenza dell'applicazione della legge 31 gennaio 1969, n. 14, relativa al finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio (+ milioni 5.000);

— ai maggiori contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (+ milioni 1.383,4).

Le spese per i servizi dell'Amministrazione dell'Interno presentano, invece, una contrazione netta di milioni 7.009,5, essenzialmente determinata dall'eliminazione degli stanziamenti

previsti nel bilancio 1969 per le esigenze relative allo svolgimento delle elezioni amministrative e delle elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto normale (— milioni 9.758,4, di cui milioni 8.700 ai sensi della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1970 recano la spesa complessiva di miliardi 1.290,6 di cui miliardi 1.194,1 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 96,5 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

Il complessivo aumento di milioni 82.876,9 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1969 è, soprattutto, in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 10.070,8), sull'incremento delle quali ha inciso, tra l'altro, il richiamato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 sulla nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 4.632,7).

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 30), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 75,5) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 56), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 3,5) e le spese per la costruzione, il completamento e l'adattamento di edifici destinati a istituti di prevenzione e di pena (miliardi 2).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento di milioni 9.591,3 riguardante per milioni 4.921,4 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione, oltre che alla situazione di fatto del personale medesimo, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 775,1).

Su tale aumento hanno anche inciso, tra l'altro, il potenziamento dei servizi degli istituti di prevenzione e di pena (+ milioni 3.564), nonché i previsti maggiori contributi integrativi ai comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari (+ milioni 500).

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi, le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 496,3 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 238,1 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 225,2 quelli relativi all'Arma dei carabinieri, per miliardi 32 i servizi antincendi e, per miliardi 1, le spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per questo settore l'aumento netto di milioni 17.552,6 risultante rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è soprattutto connesso, con i maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 14.356,2, di cui milioni 3.401,6 in applicazione del richiamato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968).

In senso riduttivo, per contro, incide, fra l'altro, l'eliminazione degli stanziamenti previsti nel bilancio 1969 per le esigenze delle elezioni amministrative e dei primi consigli delle Regioni a statuto normale (— milioni 5.941,6, di cui milioni 3.961,6 per oneri di personale).

V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari, dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazione ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 75,5 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 28,3) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 27,8, di cui miliardi 21 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

L'incremento netto di milioni 2.359,8 risultante per questo gruppo di oneri è, soprattutto da attribuire, oltre che alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 990,6), ai maggiori contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità europee C.E.E. e C.E.E.A. (+ milioni 2.933,2).

Tra le variazioni in diminuzione è da ricordare la cessazione della spesa di cui alla legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ha ratificato e resi esecutivi gli accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e gli atti connessi, sull'associazione tra la C.E.E. e la Turchia (— milioni 2.000; nel fondo globale per il 1970 è considerato un accantonamento di milioni 4.000 per analoghe finalità).

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per l'istruzione e la cultura sono previste spese per miliardi 2.303,2 (le previsioni per il 1969 recavano spese per miliardi 2.125,9) pari al 18,7 per cento della spesa corrente e di quella in conto capitale di cui miliardi 2.172,4 per l'istruzione pubblica e miliardi 130,8 per le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale.

Le spese per l'istruzione pubblica riguardano, soprattutto: per miliardi 612,5 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 399,6 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 238,7 l'istruzione tecnica, per miliardi 25,8 quella artistica,

per miliardi 104,8 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 198,2 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 37,5 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 43,6 l'assistenza scolastica, per miliardi 54,2 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,7 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 65 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 11 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 345,8 oneri per i servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 25,1 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 100,6 la radiotelevisone e, per miliardi 5,1, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento di milioni 177.293,3 proposto per queste spese è, soprattutto, da attribuire, all'applicazione delle leggi:

— 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, modificata dalle leggi 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari e 2 aprile 1968, n. 466, recante provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali (+ milioni 76.100);

— 18 marzo 1968, n. 444, relativa al riordinamento della scuola materna statale (+ milioni 3.690);

— 21 aprile 1969, n. 162, recante nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (+ milioni 22.950).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, la misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il più volte citato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 (+ milioni 10.497,5), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 33.456,1, tra cui milioni 14.226,2 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio e milioni 7.275,5 in relazione alla situazione del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche preesistenti al piano quinquennale di sviluppo della scuola di cui alla richiamata legge n. 942 del 1966).

In aumento, infine, incidono, anche il maggior contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale, di pertinenza dei Comuni e delle Province (+ milioni 5.000); le maggiori esigenze per il Consiglio nazionale delle ricerche (+ milioni 2.000), le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari ed alla televisione, in rapporto al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vanno commisurate le erogazioni in parola (+ milioni 6.772,5), nonché le maggiori spese per interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » emesso per il finanziamento del relativo piano di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641 (+ milioni 14.512,5).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare,

una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 132,4 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto: i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 61), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 12,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (milioni 6.000).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1969 per milioni 710.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1969 questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 434,7 da attribuire, essenzialmente, alle maggiori autorizzazioni nette proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 960, di cui milioni 510 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1970) al nuovo limite d'impegno di milioni 200 autorizzato per il 1970 dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, che ha disposto ulteriori interventi e provvidenze per i comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, nonché alle maggiori occorrenze per interessi e spese sui nuovi mutui da contrarre dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, in applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 260 (+ milioni 910,5).

Per contro, in senso riduttivo, hanno inciso, tra l'altro, la cessazione della spesa di cui all'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 610, recante modificazioni ed integrazioni alle disposizioni relative alle provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (— milioni 600), nonché la diversa ripartizione, tra i vari tipi d'intervento, della complessiva spesa di miliardi 8 autorizzata dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (— milioni 1.000 che vengono considerati tra gli *interventi nel campo economico*).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.793,9 riguardano:

per miliardi 1.022,7 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 914,9 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 20 per l'orientamento e l'addestramento professionale, miliardi 1,5 per i cantieri scuola e miliardi 44,4 per interessi sui certificati di credito emessi e sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel campo sociale);

per miliardi 184,9 l'*assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 29,3 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 18,7 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 28,9 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 20,3 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 28,5 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 9 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

per miliardi 219,8 l'*igiene e la sanità* (di cui miliardi 53,6 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 38,2 per le malattie sociali e miliardi 83,1 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

per miliardi 366,5 i *servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 364,7 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

Il complessivo aumento netto di milioni 373.774 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è dovuto:

— ai maggiori interventi nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 303.329,1) essenzialmente determinati dall'incidenza della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativa alla revisione degli ordinamenti pensionistici ed alle norme in materia di sicurezza sociale (+ milioni 240.000, di cui milioni 24.000 per interessi ed altre spese connesse con le operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della medesima legge per il finanziamento della spesa); della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (+ milioni 26.995,3); della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sull'estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati (+ milioni 20.000); della legge 2 maggio 1969, n. 302, riguardante l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri (+ milioni 4.500).

In aumento operano inoltre, le maggiori spese nette per interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di altri interventi nel campo sociale, essenzialmente in dipendenza dell'emissione di nuovi certificati previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni, in legge 25 ottobre 1969, n. 1089, che ha disposto, tra l'altro, lo sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria (+ milioni 10.151,5);

— alle maggiori spese per l'*assistenza e la beneficenza* (+ milioni 20.462,7), essenzialmente connesse con le proposte maggiori assegnazioni per l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 4.000); per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (+ milioni 2.000); per rimborso all'I.N.A.I.L. e alle Casse mutue marittime Tirrena, Adriatica e Mediterranea per gli infortuni e le malattie, delle rate di rendita pagate a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra (+ milioni 3.000); per mantenimento degli inabili al lavoro (+ milioni 1.250); per concorso al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma nella spesa per degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1906 (+ milioni 5.800), nonché per anticipazioni per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (+ milioni 2.000);

— ai maggiori interventi nel settore della *sanità pubblica* (+ milioni 49.411,4), dipendenti, tra l'altro, dall'incidenza delle leggi 20 giugno 1969, n. 383, che ha disposto la concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, l'istitu-

zione di un centro studi presso il Ministero della sanità ed il finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera (+ milioni 7.000) e 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze a favore delle provincie ed enti da cui dipendono ospedali psichiatrici (+ milioni 4.000). In aumento incidono, inoltre, le maggiori autorizzazioni proposte rispetto al 1969 con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970, relativamente alla costruzione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche (+ milioni 24.243,5, di cui milioni 5.000 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1970); i maggiori contributi e sussidi agli Enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (+ milioni 4.000) e per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati (+ milioni 1.500), nonché le maggiori spese per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazioni congenite dell'anca (+ milioni 3.500) e per le esigenze dei servizi espletati dalla Croce rossa italiana (+ milioni 1.000); — alle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 570,8) dovuti per milioni 550 ai maggiori assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti.

IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, ANAS e Poste e telegrafi) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 860,5 (contro miliardi 789,5 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1969) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie e pagamento non differito (miliardi 121, di cui miliardi 41,9 per opere stradali, miliardi 15,5 per opere marittime, miliardi 38,8 per l'attuazione, a cura dell'A.N.A.S., del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali e miliardi 15,5 per la costruzione di strade ferrate);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 42,8, di cui miliardi 8,6 per opere stradali, miliardi 2,2 per quelle marittime e miliardi 28,8 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — A.N.A.S. — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad Enti e Società per la costruzione di autostrade; di quest'ultimo importo miliardi 1,3 concernono nuovi limiti di impegno);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (miliardi 189,5 al netto della quota, pari a miliardi 40,4, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle Province, ai Comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade e della spesa di miliardi 7 per la realizzazione ai termini del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, di un programma di opere stradali in Sicilia, comprendente la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 13);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 220,1, di cui miliardi 57,6 per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il

rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211, miliardi 117,8 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda e miliardi 44 a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 41,5);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 15,1);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 17,3, di cui miliardi 9,6 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 72);

— i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche (miliardi 23,6).

— le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 40).

Il complessivo incremento netto di milioni 70.985,4 risultante per questo settore è determinato, fra l'altro, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 24 luglio 1961, n. 729, che autorizza nuovi limiti d'impegno per la concessione di contributi alle Società ed agli Enti concessionari delle autostrade (+ milioni 1.300);

— legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (+ milioni 10.000).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro:

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 31.481,6; di detto maggior contributo milioni 6.296,3 sono destinati, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 181, alla corresponsione alle province, ai comuni e loro consorzi di contributi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— dalle maggiori somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (+ milioni 24.918,8);

— dalle maggiori somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico (+ milioni 16.310) e per rimborso di rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento ed alla contrazione di nuovi mutui (+ milioni 7.741,3);

— dalle maggiori sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna (+ milioni 4.280);

— dalle maggiori spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ milioni 1.160);

— dalle maggiori spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile (+ milioni 4.600).

In aumento operano, inoltre, le maggiori autorizzazioni proposte con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota interessante il gruppo di oneri in esame (+ milioni 13.300, di cui milioni 575 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1970 per l'esecuzione di opere stradali e marittime di interesse di enti locali e milioni 7.835 per opere portuali e recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati);

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, fra l'altro:

— l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, relativamente ai contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa riguardante la sistemazione generale delle strade classificate provinciali (— milioni 22.000; nel fondo globale per il 1970 è considerato un accantonamento di milioni 25.000 per ulteriori interventi nel settore di che trattasi);

— la cessazione della spesa di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (— milioni 1.500);

— la minore incidenza della legge 4 febbraio 1967, n. 29, recante modifiche alle leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (— milioni 3.000);

— la cessazione della spesa di cui alla legge 27 ottobre 1965, n. 1200, relativa all'esecuzione di opere portuali ed all'ammodernamento ed al rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti (— milioni 15.000, di cui milioni 5.000 autorizzati con l'art. 62 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969; come si è già accennato, con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, sono state autorizzate maggiori spese per milioni 7.835 per l'esecuzione di opere portuali e recuperi, rinnovazioni e riparazione di mezzi effossori. Per l'esecuzione di opere portuali, poi, nel fondo globale per il 1970 risultano accantonati altri milioni 10.000);

— la minore autorizzazione di spesa per il 1970 disposta dalla legge 9 luglio 1967, n. 612, relativa all'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— milioni 1.000);

— l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1960, n. 851, per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (— milioni 1.900; per il completamento di detta ferrovia nel fondo globale per il 1970 sono accantonati milioni 3.000);

— la cessazione della spesa di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 413, relativa alla soppressione dell'Ente autotrasporto merci (— milioni 2.700);

— il previsto minore contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determinato ai termini della legge 29 novembre 1962, n. 1688 (— milioni 3.481,1).

X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.433,8 (rispetto a miliardi 1.232,7 corrispondentemente previsti nel 1969) pari all'11,6 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 6 luglio 1964, n. 608,

26 giugno 1965, n. 717 — che ha prorogato fino al 31 dicembre 1980 gli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni — e 8 aprile 1969, n. 160 (miliardi 366);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 35);

— il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai termini della legge 6 marzo 1968, n. 192 (miliardi 80);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 139,3, di cui miliardi 8,9 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 31,8, di cui miliardi 5,7 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per miglioramenti fondiari (miliardi 134,7, di cui miliardi 37,2 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 15,5);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 24,9);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 57,4, di cui miliardi 25 da versare a reintegro del fondo intestato all'A.I.M.A. per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1967);

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 31,8);

— il conferimento al fondo di dotazione dell'E.F.I.M. Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (miliardi 4) e le partecipazioni all'aumento dei capitali della Società per azioni « Nazionale Cogne » (miliardi 3), dell'A.M.M.I. (miliardi 5) e della Banca nazionale del lavoro (miliardi 3);

— il contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi effettuati nel periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici in Medio Oriente (miliardi 37);

— i contributi nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom) (miliardi 13,5);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 14);

— le spese per i servizi del turismo (miliardi 20);

— lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 17,8);

— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 216,5).

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 201.038,2 (pari al 16,3 per cento) essenzialmente determinato dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 8 aprile 1969, n. 160, relativa al finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno (+ milioni 223.316,7, di cui milioni 16.316,7 in dipendenza degli interessi dovuti per la contrazione di nuovi mutui previsti dalla legge stessa; come già fatto presente, di detto importo miliardi 150 non vengono per ora iscritti ai sensi dell'art. 131 del disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1970);

— decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, nonché la proroga della concessione del contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi effettuati a tutto il 30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici del giugno 1967 nel Medio Oriente (+ milioni 116.800);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— legge 28 marzo 1968, n. 437, che ha disposto provvedimenti straordinari per la Calabria (+ milioni 1.000);

— legge 27 gennaio 1962, n. 7, riguardante provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, in relazione all'emissione di obbligazioni per l'esecuzione di opere pubbliche di sua competenza (+ milioni 1.000);

— legge 27 ottobre 1967, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (+ milioni 6.050; oltre a milioni 13.534,5 per interessi sui mutui da contrarre per il finanziamento del piano);

— decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (+ milioni 3.000);

— decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, riguardante provvidenze a favore delle aziende agricole, a cultura specializzata, danneggiate da calamità naturali e da occasionali avversità atmosferiche (+ milioni 3.000);

— legge 27 luglio 1967, n. 622, sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (+ milioni 1.250);

— legge 21 aprile 1969, n. 167, che ha disposto l'assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli Istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131 (+ milioni 10.000);

— decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ milioni 17.782,9, di cui milioni 3.500 per l'aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane con l'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e milioni 8.582,9 per interessi e spese sui mutui e sui certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi);

— legge 18 marzo 1969, n. 91, riguardante l'aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (+ milioni 2.532);

— decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513, che ha disposto ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, relativamente al conferimento per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali (+ milioni 1.500).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— il restante maggior carico netto di interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi e da emettere per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ milioni 19.573,2, di cui milioni 11.258,7 in applicazione delle leggi 5 febbraio 1968, n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209, sull'aumento del fondo di dotazione dell'E.N.I.; milioni 5.997,8, ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, relativa all'aumento del fondo di dotazione dell'I.R.I.; milioni 7.418,2, ai termini del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, sull'integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli e milioni 1.340,9 in applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, che ha disposto provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968. Lo sviluppo di altri piani di ammortamento prevede, per contro, minori spese per complessivi milioni 6.455);

— il previsto maggior contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale (+ milioni 10.000);

— la maggiore somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri stipulati ai termini dell'art. 27 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (+ milioni 2.000);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 12.869,5, di cui milioni 1.040 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1970; oltre a milioni 1.000 per la diversa ripartizione tra i vari tipi d'intervento della complessiva spesa di miliardi 8 autorizzati dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 già considerati tra gli *interventi nel campo delle abitazioni*);

— il costo dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 e del protocollo addizionale allo accordo stesso dell'8 ottobre 1949 (+ milioni 28.100);

— la somma da versare a reintegro del fondo intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti (+ milioni 20.000);

— il presunto maggiore importo delle soprattasse venatorie da ripartire tra le Amministrazioni provinciali ed altri enti in relazione al previsto maggiore gettito del tributo (+ milioni 2.500);

— i maggiori contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie proposti con l'art. 110 della legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970 (+ milioni 2.000);

— il maggior concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui accordati ad imprese esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (+ milioni 3.333,2).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 6 luglio 1964, n. 608, sull'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (— milioni 20.000);

— legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (— milioni 36.000; nel fondo globale per il 1970 è considerato un accantonamento di milioni 40.000 per il finanziamento di detti Enti);

— legge 13 maggio 1965, n. 494, riguardante il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (— milioni 32.500; per ulteriori contributi al C.N.E.N., nel fondo globale per il 1970 sono accantonati milioni 32.500);

— leggi 19 settembre 1964, nn. 789 e 790, relative ai conferimenti ai fondi di dotazione dell'E.N.I. (— milioni 20.500) e dell'I.R.I. (— milioni 18.000);

— legge 1° febbraio 1965, n. 60, sulla costituzione di fondi di rotazione presso l'I.S.V. E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. per mutui alle piccole e medie industrie (— milioni 14.500);

— legge 30 gennaio 1968, n. 48, riguardante la partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (— milioni 1.000).

— in senso riduttivo incidono anche, tra l'altro, le minori sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea (— milioni 6.600), nonché il minor contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali — ELDO (— milioni 3.203,6).

XI. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici, quelle per interventi a favore della finanza regionale e locale, le spese per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 3.149,8 previsto per questo gruppo per il 1970 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 304,7) riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 152,8); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 50); gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 88);

— le *spese per interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 835,8, di cui miliardi 342,2 per interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 493,6 per interventi a favore delle province e dei comuni).

Relativamente alle regioni è da porre in evidenza che, dell'indicato importo, miliardi 172 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 35,2 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda e miliardi 135 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province di aliquote dell'imposta generale sull'entrata (miliardi 214,4);

— quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 32,7);

— le devoluzioni a favore delle province dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 76,1) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 67).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 56,7 destinato alla concessione a favore dei Comuni e delle Province dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, prorogata dalla legge 28 marzo 1968, n. 420, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970; la somma di miliardi 18 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, per contributo a favore del comune di Napoli, nonché per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 10 a favore del Comune di Roma disposto dalle leggi 25 novembre 1964, n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99, a titolo di concorso

dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica;

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 24,8) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, escluse quelle per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5,6) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 639,7), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 477,9 di cui miliardi 240 per rimborso I.G.E. sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 89), le somme da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 54,1) e gli interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (miliardi 14);

— i *fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 1.339,2 concernenti: per miliardi 48 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese imprevedute; per miliardi 296,8 un fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo; per miliardi 24 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministero del tesoro 24 luglio 1969 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 21,8 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale; per miliardi 56,2 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni per l'applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario; per miliardi 16,4 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 9 un fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e, per miliardi 850,3, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce tra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro	miliardi	85,4
Finanze	»	35,1
Bilancio	»	0,8
Giustizia	»	7,9
Esteri	»	5 -
Istruzione	»	77,4
Interno	»	36,2
Lavori pubblici	»	69,6
Trasporti	»	11,9

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Difesa	miliardi	11,5
Agricoltura	»	70,6
Industria	»	39,3
Lavoro	»	1,3
Commercio estero	»	2 -
Marina mercantile	»	4,1
Partecipazioni statali	»	2 -
Sanità	»	1,3
Turismo	»	9,2
Amministrazioni diverse	»	379,7
	miliardi	<u>850,3</u>

L'aumento netto di milioni 657.520,7 risultante per il gruppo di oneri di che trattasi è in buona parte determinato dai maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso (+ milioni 360.077,1), nonché dall'accresciuta entità del fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (+ milioni 135.000; negli appositi fondi speciali per il 1970 sono stati, poi, accantonati milioni 79.700 per l'aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dal richiamato art. 44 della legge di che trattasi e milioni 24.400 per l'elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della medesima legge).

In aumento operano anche:

— i maggiori interventi a favore della finanza regionale e locale (+ milioni 77.265) connessi, oltre che con la prevista espansione dei cespiti di entrata a cui la massima parte delle spese in parola vengono commisurate, con l'applicazione della legge 21 marzo 1969, n. 99, che eleva a 10 miliardi il contributo ordinario annuo al comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica (+ milioni 5.000);

— le maggiori occorrenze per le restituzioni ed i rimborso di tributi (+ milioni 63.577, di cui milioni 20.000 per rimborsi I.G.E. sui prodotti esportati; milioni 29.900 per restituzioni dei prelievi agricoli, di diritti all'esportazione, di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati e restituzioni alla produzione e milioni 10.550 per restituzioni di imposte dirette);

— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 disposti dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 7 (+ milioni 13.962,6);

— l'accresciuta entità dei fondi da ripartire tra le diverse Amministrazioni in applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione ferroviaria degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (+ milioni 24.909) ed in relazione alla nuova misura della indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1970 (+ milioni 2.000);

— l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico determinata ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, della legge 21 aprile 1969, n. 162, relativa all'attribuzione dell'assegno di studio e della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e sulle norme in materia di sicurezza sociale (+ milioni 4.050);

— le maggiori spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle forze armate medesime (+ milioni 2.650).

A tali principali fattori d'incremento si contrappongono, tra l'altro:

— le minori somme autorizzate dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (— milioni 19.590);

— la minore somma da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai termini del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242 (— milioni 16.000);

— la cessazione degli oneri di cui alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, sugli indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori passati alla Jugoslavia (— milioni 2.000) ed alla legge 5 giugno 1967, n. 414, che ha disposto la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito dei provvedimenti di espropriazioni adottati dal Governo tunisino (— milioni 1.000).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

	Previsioni anno 1969		Previsioni anno 1970		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le pro- porzioni percen- tuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	29.560 -	0,3	34.320 -	0,3	+ 4.760 -	—
Personale in attività di servizio	2.660.787,8	24,8	2.771.029 -	22,5	+ 110.241,2	- 2,3
Personale in quiescenza	576.410,4	5,4	604.691 -	4,9	+ 28.280,6	- 0,5
Acquisto di beni e servizi	1.014.980,4	9,5	1.150.555,8	9,3	+ 135.575,4	- 0,2
Trasferimenti	2.915.417,3	27,2	3.484.067,5	28,2	+ 568.650,2	+ 1 -
Interessi	519.771,4	4,8	642.275,1	5,2	+ 122.503,7	+ 0,4
Poste correttive e compensative delle entrate	524.362,6	4,9	589.939,5	4,8	+ 65.576,9	- 0,1
Ammortamenti	15.180,8	0,1	16.375 -	0,1	+ 1.194,2	—
Somme non attribuibili	636.752,7	5,9	1.025.135,8	8,3	+ 388.383,1	+ 2,4
	8.893.223,4	82,9	10.318.388,7	83,6	+ 1.425.165,3	+ 0,7
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	111.950,6	1 -	161.629,1	1,3	+ 49.678,5	+ 0,3
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	8.473 -	—	12.834 -	0,1	+ 4.361 -	+ 0,1
Trasferimenti	1.327.389,9	12,4	1.441.018,5	11,7	+ 113.628,6	- 0,7
Partecipazioni azionarie e conferimenti	58.159,2	0,6	16.449,6	0,1	- 41.709,6	- 0,5
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	80.540 -	0,8	66.040 -	0,5	- 14.500 -	- 0,3
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	94.690 -	0,9	83.640 -	0,7	- 11.050 -	- 0,2
Somme non attribuibili	147.082 -	1,4	246.134,6	2 -	+ 99.052,6	+ 0,6
	1.828.284,7	17,1	2.027.745,8	16,4	+ 199.461,1	- 0,7
	10.721.508,1	100 -	12.346.134,5	100 -	+ 1.624.626,4	

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1970 sono previste in miliardi 34,3 con un aumento di miliardi 4,7 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1970 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 2.771.029 (pari al 22,5 per cento della complessiva spesa corrente ed in conto capitale) così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	Totale
	(milioni di lire)			
Personale civile	567.801,5	95.918,7	24.528 -	688.248,2
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati)	579.690,2	54.409,2	17.245,8	651.345,2
Personale insegnante	1.230.267,6	22.100,8	75.113,7	1.327.482,1
Personale operaio	93.648,3	4.151,9	6.153,3	103.953,5
	<u>2.471.407,6</u>	<u>176.580,6</u>	<u>123.040,8</u>	<u>2.771.029 -</u>

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1969 si ha un maggiore onere complessivo netto di miliardi 110,2, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dall'applicazione delle leggi: 31 ottobre 1966, n. 942, sul piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, 24 febbraio 1967, n. 62, recante l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari, 18 marzo 1968, n. 444, relativa al riordinamento della scuola materna statale, nonché dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1969, con decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968. (In relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1970, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza — stabilito con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959 —, nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 24 da ripartire tra i diversi Ministeri).

PERSONALE IN QUIESCENZA

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1970 in milioni 604.691 (4,9 per cento del totale delle spese correnti ed in conto capitale).

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1969, si ha una maggiore spesa di miliardi 28,3, dovuta all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto e alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1969.

ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dalla Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 1.150,6 (rispetto a miliardi 1.015 del 1969), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 672,1) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 113,2), dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 102,6) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 80,2).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento di miliardi 135,6 essenzialmente determinato dalle maggiori occorrenze per la *difesa nazionale* (+ miliardi 70,3), per *azione ed interventi nel campo economico* (+ miliardi 30,4), per *l'istruzione e la cultura* (+ miliardi 13,3), per la *sicurezza pubblica* (+ miliardi 6,7) e per *azione ed interventi nel campo sociale* (+ miliardi 6,1).

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1970 reca a tale titolo spese per miliardi 3.484,1 pari al 28,2 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Esse riguardano, soprattutto, *azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 1.530,8), *trasporti e comunicazioni* (miliardi 414,4), il settore dell'*istruzione e della cultura* (miliardi 361,2) e *azione ed interventi nel campo economico* (miliardi 103,1).

Altri miliardi 911,7 riguardanti *oneri non ripartibili*, concernono, per la più gran parte, devoluzioni di cespiti erariali a favore di regioni, province, comuni ed altri enti.

L'incremento netto di miliardi 568,7 riguarda, soprattutto, i settori relativi agli *interventi nel campo sociale* (+ miliardi 299,5, concernenti, per la quasi totalità, le erogazioni a favore della previdenza sociale, degli enti ospedalieri ed ospedali psichiatrici), agli *oneri non ripartibili* (+ miliardi 99,8, riguardanti le cennate devoluzioni di cespiti erariali a favore di regioni, province, comuni ed altri enti), ai *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 50,3), all'*istruzione e cultura* (+ miliardi 54) ed agli *interventi nel campo economico* (+ miliardi 54,3).

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con enti ed istituti.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa di miliardi 642,3 prevista per il 1970 (5,2 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici.

L'aumento di miliardi 122,5 è, per la massima parte, connesso con le maggiori spese per interessi sui mutui contratti, sui prestiti e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel *campo economico* (+ miliardi 57,8), *sociale* (+ miliardi 34,1) e in quello dell'*istruzione e cultura* (+ miliardi 14,5).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo, il bilancio per il 1970 include spese per miliardi 589,9, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

L'incremento di miliardi 65,6 è, per la quasi totalità, determinato dalle cennate maggiori occorrenze per restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 63,6).

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1970, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 16.375.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 16.375.

L'aumento di miliardi 1,2 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 1.025,1, riguarda precipuamente per miliardi 625,9 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 296,8 il fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, per miliardi 48 i fondi di riserva e per miliardi 24, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1970.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 2.027.745,8, considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1970 in milioni 83.640, concernono, soprattutto, il conferimento al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro noven-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 54,1) e le somme da anticipare per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali (miliardi 20).

Il restante importo di milioni 1.944.105,8, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per milioni	161.629,1
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	» »	12.834 -
— trasferimenti in conto capitale	» »	1.441.018,5
— partecipazioni azionarie e conferimenti	» »	16.449,6
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	» »	66.040 -
— somme non attribuibili	» »	246.134,6
	milioni	<u>1.944.105,8</u>

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come al prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
— Amministrazione generale	12.105 -	13.555 -	+ 1.450 -
— Difesa nazionale	1.669,9	1.231 -	- 438,9
— Giustizia	5.000 -	5.500 -	+ 500 -
— Sicurezza pubblica	1.000 -	1.000 -	—
— Istruzione e cultura	101.882 -	106.019 -	+ 4.137 -
— Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	121.485,5	121.045,1	- 440,4
— Azione ed interventi nel campo sociale	74.854,7	105.793,8	+ 30.939,1
— Trasporti e comunicazioni	378.659,6	398.145,8	+ 19.486,2
— Azione ed interventi nel campo economico	889.856 -	945.681,5	+ 55.825,5
— Oneri non ripartibili	147.082 -	246.134,6	+ 99.052,6
	<u>1.733.594,7</u>	<u>1.944.105,8</u>	<u>+ 210.511,1</u>

Per quanto concerne, in particolare, il settore dell'*istruzione e cultura*, va precisato che l'importo di miliardi 106 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Relativamente agli *interventi nel campo delle abitazioni*, la spesa di miliardi 121 riguarda, essenzialmente, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 61); l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° no-

vembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 12,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 6).

Circa l'importo di miliardi 105,8, riguardante gli *interventi nel campo sociale*, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (miliardi 83,1) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 20).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni*, la spesa di miliardi 398,1 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 246,4 di cui miliardi 191,9 da corrispondere all'A.N.A.S.), il settore delle ferrovie (miliardi 77,8, di cui miliardi 57,6 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti ferroviari e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria) e quello dei trasporti marittimi (miliardi 47,5, di cui miliardi 17,7 per opere marittime).

Per quanto riguarda gli *interventi nel campo economico*, la previsione di miliardi 945,7 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 366); l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 35); il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192 (miliardi 80); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 139,3 di cui miliardi 8,9 per la riparazione di danni bellici); le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 31,8, di cui miliardi 5,7 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 144,4 di cui miliardi 130,1 per opere di bonifica e miglioramento fondiario e miliardi 8,8 per la zootecnia, la caccia e la pesca); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 14); quelli a favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (miliardi 84,5, di cui: miliardi 28 per contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie; miliardi 8 per la partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (miliardi 3) e dell'A.M.M.I. Società per azioni (miliardi 5); miliardi 4 per il conferimento al fondo di dotazione dell'E.F.I.M.).

Infine relativamente agli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 246,1 concerne, per miliardi 21,7 il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale e, per miliardi 224,4 i già cennati accantonamenti in relazione a provvedimenti legislativi in corso, tra cui si ricordano quelli riguardanti: il finanziamento degli Enti di sviluppo in agricoltura (miliardi 40); intervenuti a favore delle zone montane (miliardi 20); la concessione di contributi al Comitato nazionale per l'energia nucleare « C.N.E.N. » (miliardi 32,5); la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile (miliardi 5); ulteriori stanziamenti per la sistemazione generale delle strade provinciali (miliardi 25); la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato, edilizia sovvenzionata, opere di urbanizzazione (miliardi 13); l'esecuzione di opere portuali (miliardi 10); interventi nel settore spaziale (miliardi 8,5); la corresponsione di un contributo straordinario alla Regione Sarda per l'esecuzione di un piano di intervento nelle zone a prevalente economia pastorale (miliardi 8); la costruzione di aeroporti (miliardi 5); la costruzione di linee di ferrovie metropolitane (miliardi 6); il completamento della ferrovia Paola-Cosenza (miliardi 3); la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Roma (miliardi 3); contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione danneggiati o distrutti in Calabria dalle alluvioni nel 1951-1955 e 1959-1960 (miliardi 3); l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica (miliardi 3); l'aumento del fondo per la concessione di contributi negli interessi per operazioni ordinarie dell'Istituto centrale per il credito a medio termine « Medio credito Centrale » (miliardi 3); l'aumento del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituito presso la Banca nazionale del lavoro (miliardi 3).

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1969 quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento netto di miliardi 210,5 dovuto a variazioni operanti in senso opposto. Quelle in aumento riguardano, soprattutto:

— gli interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, disposti con il più volte citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (+ miliardi 80); il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, di cui alla legge 8 aprile 1969, n. 160 (+ miliardi 57); le provvidenze a favore dell'industria navale, recate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19 (+ miliardi 10); il maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade — A.N.A.S., determinato ai sensi dell'articolo 26 lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ miliardi 25,2); il maggior contributo alla Regione Siciliana a titolo di solidarietà nazionale (+ miliardi 10).

In aumento operano, anche, i nuovi accantonamenti inclusi nell'apposito fondo speciale per l'anno 1970 per provvedimenti legislativi in corso, tra i quali quelli già citati riguardanti: il finanziamento degli Enti di sviluppo in agricoltura; il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare; ulteriori stanziamenti per la sistemazione generale delle strade provinciali; costruzione di alloggi a totale carico dello Stato, edilizia sovvenzionata, opere di urbanizzazione e concessione di un contributo straordinario alla Regione sarda per l'esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

Tra le variazioni in diminuzione vanno ricordate quelle relative alla cessazione degli oneri di cui alle leggi: 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di Sviluppo (— miliardi 36); 13 maggio 1965, n. 494, riguardante il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (— miliardi 32,5); 21 aprile 1962, n. 181 — articolo 6 —, relativamente ai contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa riguardante la sistemazione generale delle strade classificate provinciali (— miliardi 22); 19 settembre 1964, n. 789 e n. 790, concernenti conferimenti al fondo di dotazione, rispettivamente, dell'E.N.I. (— miliardi 20,5) e dell'I.R.I. (— miliardi 18); 1° febbraio 1965, n. 60, sulla costituzione presso gli Istituti « ISVEIMER », « IRFIS » e « CIS » di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie (— miliardi 14,5).

Va, infine, tenuto presente che le spese medesime si incrementeranno, nel corso dello esercizio, di complessivi miliardi 804,7 in corrispondenza dell'acquisizione in entrata del provento delle operazioni di mutuo da contrarre, in relazione a quanto previsto dalle relative norme, già citate nelle « premesse » della presente nota preliminare, per il finanziamento del piano per l'edilizia scolastica ed universitaria, del piano verde, del piano per la costruzione di case per i lavoratori agricoli, per l'aumento dei fondi di dotazione dell'E.N.I. e dell'I.R.I. e per interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1970 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 479.325,7. Essi riguardano, soprattutto:

— il rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento di scadenza 1° gennaio 1971 (miliardi 188,6);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 18,7, di cui: miliardi 9 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 4 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 3 per il debito redimibile 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

— gli ammortamenti del « Prestito per l'edilizia scolastica », ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 (miliardi (29));

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (miliardi 23,2);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 21,1);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 109,8, relativi, in massima parte, ai mutui contratti per la attuazione del primo e del secondo piano verde e per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 7);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 6,7);

— le annualità di ammortamento di certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi, vincolati in conto corrente costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca medesima, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 324 (miliardi 23,4);

— il rimborso delle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei Cambi per l'estinzione del prestito concesso dall'Argentina al Governo italiano in base all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 e al Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949, ratificato con legge 30 marzo 1956, n. 324 (miliardi 25,4);

— il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (miliardi 12).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, queste spese presentano una diminuzione netta di miliardi 217,3, essenzialmente dovuta ai minori rimborsi di buoni del tesoro poliennali (— milioni 211,4) ed all'avvenuta cessazione dell'onere connesso con il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 1967, n. 1098, sull'approvvigionamento dei prodotti petroliferi (— miliardi 95), provvedendosi nel corso del 1969, al rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa.

Per contro, in aumento incidono, tra l'altro, le maggiori quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ miliardi 28,3), nonché le annualità di ammortamento di certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca stessa (+ miliardi 23,4), il rimborso delle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei Cambi per l'estinzione del prestito concesso dall'Argentina al Governo Italiano (+ miliardi 25,4) e il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni finanziarie relative alla revisione degli ordinamenti pensionistici e alle norme in materia di sicurezza sociale (+ miliardi 12).

ALLEGATI

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1969

	Previsioni anno finanziario 1969 —	Previsioni anno finanziario 1970 —		Differenze —
(milioni di lire)				
ENTRATE TRIBUTARIE				
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>				
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	1.410.000 -	1.630.000 -	+	220.000 -
Imposta sul reddito dominicale dei terreni .	3.500 -	3.500 -		—
Imposta sui fabbricati	28.000 -	28.000 -		—
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso	1.500 -	1.500 -		—
Imposte sulle società e sulle obbligazioni .	240.000 -	260.000 -	+	20.000 -
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società	40.000 -	40.000 -		—
Imposta complementare progressiva	300.000 -	357.000 -	+	57.000 -
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 per cento . .	6.370 -	7.062 -	+	692 -
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici.	1.400 -	1.445 -	+	45 -
Imposta sulle successioni e donazioni e im- posta sul valore netto globale	114.000 -	121.200 -	+	7.200 -
Imposta straordinaria progressiva sul pa- trimonio	2.000 -	2.000 -		—
Addizionale 5 per cento ECA	114.300 -	123.500 -	+	9.200 -
Quota dell'aumento dell'addizionale ECA riservato all'Erario	112.900 -	132.500 -	+	19.600 -
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, nu- mero 1177, prorogato dalla legge 19 mag- gio 1967, n. 356	100.000 -	120.000 -	+	20.000 -
Addizionale di cui all'articolo 80 del decreto- legge 18 novembre 1966, n. 976, con- vertito, con modificazioni, in legge 23 di- cembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27	165.000 -	165.000 -		—
Entrate eventuali e diverse.	1.400 -	1.400 -		—
	<u>2.640.370 -</u>	<u>2.994.107 -</u>	+	<u>353.737 -</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>			
Imposta generale sull'entrata	1.900.000 -	2.050.000 - +	150.000 -
Imposta di registro	330.000 -	360.000 - +	30.000 -
Imposta ipotecaria	61.000 -	73.500 - +	12.500 -
Addizionale 5 per cento ECA	14.000 -	15.000 - +	1.000 -
Quota dell'aumento dell'addizionale ECA riservato all'Erario	11.000 -	15.000 - +	4.000 -
Imposte di bollo	260.000 -	285.000 - +	25.000 -
Imposte in surrogazione del registro e del bollo	72.000 -	85.000 - +	13.000 -
Imposta sulla pubblicità	14.000 -	20.000 - +	6.000 -
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati	154.000 -	234.000 - +	80.000 -
Tasse sulle concessioni governative	105.000 -	130.000 - +	25.000 -
Tasse automobilistiche	175.000 -	200.000 - +	25.000 -
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circo- lazione degli autoveicoli	8.500 -	10.600 - +	2.100 -
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbona- mento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione	103.000 -	110.000 - +	7.000 -
Imposta sui dischi fonografici ed altri sup- porti atti alla riproduzione del suono	1.700 -	1.700 -	—
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse	46.100 -	48.110 - +	2.010 -
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento	4.550 -	5.044 - +	494 -
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore	8.000 -	9.000 - +	1.000 -
Tasse di bollo sui documenti di trasporto	12.500 -	15.000 - +	2.500 -
Tasse di bollo sulle carte da giuoco	1.600 -	1.600 -	—
Entrate derivanti dall'addizionale e dal di- ritto addizionale di cui alla legge 18 feb- braio 1963, n. 67	5.000 -	6.042 - +	1.042 -
Entrate eventuali diverse	400 -	300 - -	100 -
	<u>3.287.350 -</u>	<u>3.674.896 - +</u>	<u>387.546 -</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<i>Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:</i>			
Dogane e diritti marittimi	250.000 -	175.000 -	— 75.000 -
Sovrimposte di confine	41.000 -	47.500 -	+ 6.500 -
Sovrimposta di confine sugli olii di oliva . .	1.300 -	1.500 -	+ 200 -
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate	28.000 -	28.000 -	—
Diritto per traffico di perfezionamento della CEE dovuto sui prodotti di origine non comunitaria	1.400 -	1.000 -	— 400 -
Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alla importazione di prodotti da Paesi comunitari e non comunitari . .	146.500 -	200.327 -	+ 53.827 -
Imposizioni applicabili a talune merci provenienti da Stati membri della CEE e da paesi terzi non comunitari, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli	3.524 -	3.324 -	— 200 -
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati	1.390.000 -	1.725.000 -	+ 335.000 -
Imposte sul gas e sull'energia elettrica . . .	120.000 -	75.000 -	— 45.000 -
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	33.000 -	40.000 -	+ 7.000 -
Imposta sul gas metano	7.500 -	7.500 -	—
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche	3.500 -	4.000 -	+ 500 -
Imposta di fabbricazione sulla margarina .	500 -	550 -	+ 50 -
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi .	2.500 -	2.500 -	—
Imposta di fabbricazione sugli olii di oliva .	4.500 -	9.000 -	+ 4.500 -
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine	44.940 -	45.800 -	+ 860 -
Imposta di fabbricazione sui filati	30.000 -	20.000 -	— 10.000 -
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè	800 -	700 -	— 100 -
Imposte di fabbricazione sugli spiriti . . .	42.000 -	52.000 -	+ 10.000 -
Imposta di fabbricazione sulla birra	28.000 -	30.000 -	+ 2.000 -
Imposta sul consumo del caffè	72.000 -	76.000 -	+ 4.000 -
Imposta sul consumo del cacao	8.000 -	7.000 -	— 1.000 -
Imposta sul consumo delle banane	28.000 -	28.000 -	—

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Entrate riservate all'Erario derivanti dalla addizionale all'imposta erariale di con- sumo sulla energia elettrica	9.924,3	9.924,3	—
Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti commestibili salati importati direttamente da privati	150 -	300 - +	150 -
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato	16.000 -	18.000 - +	2.000 -
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati	150 -	50 - —	100 -
Entrate eventuali diverse	170 -	100 - —	70 -
	<u>2.313.358,3</u>	<u>2.608.075,3</u> +	<u>294.717 -</u>
<i>Monopoli:</i>			
Imposta sul consumo dei tabacchi	688.600 -	827.000 - +	138.400 -
Imposta sul consumo dei sali	21.000 -	21.620 - +	620 -
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette	2.000 -	1.810 - —	190 -
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli appa- recchi di accensione	26.000 -	26.000 -	—
	<u>737.600 -</u>	<u>876.430 -</u> +	<u>138.830 -</u>
<i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i>			
Proventi del lotto	180.000 -	185.000 - +	5.000 -
Tassa di lotteria	2.000 -	2.200 - +	200 -
Proventi delle attività di giuoco	1.500 -	1.500 -	—
Entrate eventuali diverse	12 -	12 -	—
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	7.280 -	8.070 - +	790 -
Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	1.000 -	1.000 -	—
	<u>191.792 -</u>	<u>197.782 -</u> +	<u>5.990 -</u>
	<u>9.170.470,3</u>	<u>10.351.290,3</u> +	<u>1.180.820 -</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969 —	Previsioni anno finanziario 1970 —		Differenze —
(milioni di lire)				
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Proventi speciali	76.529,5	76.307,6	—	221,9
Proventi di servizi pubblici minori	71.014,5	73.866	+	2.851,5
Proventi di beni dello Stato	23.202,7	23.605	+	402,3
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione	126.203,6	137.861,1	+	11.657,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5.864,1	6.062	+	197,9
Ricuperi, rimborsi e contributi	145.152,6	172.690,3	+	27.537,7
Partite che si compensano nella spesa	23.245,9	24.245,9	+	1.000 —
	<u>471.212,9</u>	<u>514.637,9</u>	<u>+</u>	<u>43.425 —</u>
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	<u>9.641.683,2</u>	<u>10.865.928,2</u>	<u>+</u>	<u>1.224.245 —</u>
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI				
Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni	20.100 —	7.100 —	—	13.000 —
Ammortamento di beni patrimoniali	15.180,8	16.375	+	1.194,2
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	34.036,4	34.489,8	+	453,4
	<u>69.317,2</u>	<u>57.964,8</u>	<u>—</u>	<u>11.352,4</u>
ACCENSIONE DI PRESTITI	<u>7.849,2</u>	<u>33.889,6</u>	<u>+</u>	<u>26.040,4</u>
	<u>9.718.849,6</u>	<u>10.957.782,6</u>	<u>+</u>	<u>1.238.933 —</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 POSTE A RAFFRONTO
CON QUELLE PER L'ANNO 1969

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1970						Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso	Previsioni per l'anno finanziario 1969	
(milioni di lire)							
Tesoro (escluso il fondo globale)	2.546.898,1	949.108,9	3.496.007 -	476.118,5	3.972.125,5	3.723.391,6	248.733,9
fondo globale	625.934,4	224.374,6	850.309 -	2.300 -	852.609 -	513.631,9	338.977,1
	3.172.832,5	1.173.483,5	4.346.316 -	478.418,5	4.824.734,5	4.237.023,5	587.711 -
Finanze	1.411.438,7	6.037,1	1.417.475,8	5 -	1.417.480,8	1.298.512,4	118.968,4
Bilancio	3.533 -	-	3.533 -	-	3.533 -	3.253,2	279,8
Giustizia	161.915,9	3.500 -	165.415,9	-	165.415,9	155.895 -	9.520,9
Esteri	82.708,8	6.946,4	89.655,2	192 -	89.847,2	88.683,4	1.163,8
Istruzione	1.942.916,8	10.850 -	1.953.766,8	-	1.953.766,8	1.806.381,1	147.385,7
Interno	469.107,5	20.150 -	489.257,5	652,5	489.910 -	470.289,5	19.620,5
Lavori pubblici	76.781,1	500.698,5	577.479,6	-	577.479,6	482.898,8	94.580,8
Trasporti	79.151,1	17.775 -	96.926,1	7,7	96.933,8	90.458 -	6.475,8
Poste	250,7	-	250,7	-	250,7	171 -	79,7
Difesa	1.497.982,5	12.721,3	1.510.703,8	-	1.510.703,8	1.408.463,9	102.239,9
Agricoltura	121.165,6	144.434,3	265.599,9	50 -	265.649,9	227.606,9	38.043 -
Industria	46.837,5	42.313 -	89.150,5	-	89.150,5	74.655,4	14.495,1
Lavoro	944.475 -	20.000 -	964.475 -	-	964.475 -	696.124,1	268.350,9
Commercio estero	16.248,6	4.233,2	20.481,8	-	20.481,8	16.316,9	4.164,9
Marina mercantile	86.521,1	30.349 -	116.870,1	-	116.870,1	105.360 -	11.510,1
Partecipazioni statali	717,5	12.450 -	13.167,5	-	13.167,5	53.941,3	40.773,8
Sanità	164.075,6	200 -	164.275,6	-	164.275,6	141.503,5	22.772,1
Turismo	39.729,2	21.604,5	61.333,7	-	61.333,7	60.610,9	722,8
	10.318.388,7	2.027.745,8	12.346.134,5	479.325,7	12.825.460,2	11.418.148,8	1.407.311,4
Previsioni per l'anno finanziario 1969	8.893.223,4	1.828.284,7	10.721.508,1	696.640,7	11.418.148,8		
Differenze	+ 1.425.165,3	+ 199.461,1	+ 1.624.626,4	- 217.315 -	+ 1.407.311,4		

ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI
POSTE A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1969

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970		Differenze
	—	—		—
<i>(milioni di lire)</i>				
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE				
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>				
Presidenza della Repubblica	3.260 -	3.460 -	+	200 -
Assemblee legislative	24.640 -	29.100 -	+	4.460 -
Corte costituzionale	900 -	900 -		—
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	500 -	500 -		—
Consiglio superiore della magistratura . . .	260 -	360 -	+	100 -
Presidenza del Consiglio dei Ministri . . .	9.925,8	15.391,1	+	5.465,3
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	1.222,1	1.262,4	+	40,3
Corte dei conti	8.368,7	8.568,2	+	199,5
Avvocatura dello Stato	2.621,2	2.660,3	+	39,1
Servizi dell'Amministrazione dell'interno .	48.362,2	41.352,7	—	7.009,5
Altri servizi e spese diverse	2.273,2	2.326,5	+	53,3
	102.333,2	105.881,2	+	3.548 -
<i>Servizi finanziari:</i>				
Servizi generali	73.970,2	76.943,2	+	2.973 -
Guardia di finanza	78.136,2	80.303,2	+	2.167 -
Catasto e servizi tecnici erariali	26.740,9	28.191,7	+	1.450,8
Tasse ed imposte indirette sugli affari . . .	46.776 -	52.094,1	+	5.318,1
Imposte dirette	32.813,5	36.145 -	+	3.331,5
Dogane ed imposte di fabbricazione	18.811,2	19.871,4	+	1.060,2
Demanio	13.608,4	15.195,2	+	1.586,8
Entrate speciali	13.976,2	14.209,5	+	233,3
Altri	4.074,4	4.426,3	+	351,9
	308.907 -	327.379,6	+	18.472,6

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969 —	Previsioni anno finanziario 1970 —		Differenze —
<i>Servizi del Tesoro:</i>				
Servizi centrali del Tesoro	103.461,2	106.211,2	+	2.750 -
Servizi del Provveditorato generale dello Stato	24.654,6	26.323,1	+	1.668,5
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	18.750,2	20.522,2	+	1.772 -
Servizi della Zecca	5.905,3	5.932,8	+	27,5
Ragioneria generale dello Stato	14.564,9	15.335,3	+	770,4
Altri	106,1	176,1	+	70 -
	<u>167.442,3</u>	<u>174.500,7</u>	+	<u>7.058,4</u>
<i>Servizi del Bilancio e della program- mazione economica</i>				
	<u>3.253,2</u>	<u>3.533 -</u>	+	<u>279,8</u>
<i>Affari del culto:</i>				
Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e reli- gione nella città di Roma	22.974 -	24.357,4	+	1.383,4
Contributi e concorso dello Stato nella co- struzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco	6.775 -	7.225 -	+	450 -
Altre spese	308,3	315,6	+	7,3
	<u>30.057,3</u>	<u>31.898 -</u>	+	<u>1.840,7</u>
	<u>611.993 -</u>	<u>643.192,5</u>	+	<u>31.199,5</u>
SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE				
Servizi generali	180.668,4	182.221,4	+	1.553 -
Personale militare	262.065,1	270.108,7	+	8.043,6
Personale civile	141.484,7	142.395,5	+	910,8
Costruzioni, armi ed armamenti	202.225,3	264.883,2	+	62.657,9
Assistenza al volo, difesa aerea e teleco- municazioni	8.150 -	12.604,9	+	4.454,9
Motorizzazione e combustibili	89.202 -	83.771,3	—	5.430,7
Commissariato	124.936,9	129.440,4	+	4.503,5

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
			—
		(milioni di lire)	
Lavori, demanio e materiali del genio	37.019,7	44.205,8 +	7.186,1
Sanità	6.044,5	6.085,9 +	41,4
Servizi speciali	53.437,8	58.347,6 +	4.909,8
Potenziamento della Difesa	85.855,1	79.901,7 —	5.953,4
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con con- tributi multinazionali	16.600 —	16.600 —	—
	<u>1.207.689,5</u>	<u>1.290.566,4 +</u>	<u>82.876,9</u>

SEZIONE III. — GIUSTIZIA

Servizi generali	29.256 —	29.996,5 +	740,5
Amministrazione giudiziaria	71.397,6	75.501,4 +	4.103,8
Istituti di prevenzione e di pena	51.781 —	56.028 — +	4.247 —
Costruzione, completamento e adattamento degli edifici destinati ad istituti di pre- venzione e pena	2.000 —	2.000 —	—
Contributi integrativi ai Comuni per costru- zioni, ricostruzioni, ampliamenti e re- stauri generali di edifici giudiziari . .	3.000 —	3.500 — +	500 —
	<u>157.434,6</u>	<u>167.025,9 +</u>	<u>9.591,3</u>

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA

Pubblica sicurezza	236.157,1	238.112,1 +	1.955 —
Arma dei carabinieri	210.484 —	225.247,1 +	14.763,1
Servizi antincendi	31.137,2	31.971,7 +	834,5
Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica si- curezza	1.000 —	1.000 —	—
	<u>478.778,3</u>	<u>496.330,9 +</u>	<u>17.552,6</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970		Differenze
				—
				(milioni di lire)
SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Servizi generali	14.618,2	15.193,8	+	575,6
Rappresentanze all'estero	27.276,6	28.290,5	+	1.013,9
Relazioni culturali con l'estero	4.110 -	4.040 -	—	70 -
Organismi nazionali ed internazionali	6.861,1	6.770,9	—	90,2
Partecipazione alla Comunità economica europea	20.099 -	21.049,5	+	950,5
Altre spese diverse	133,3	113,3	—	20 -
	<u>73.098,2</u>	<u>75.458,-</u>	<u>+</u>	<u>2.359,8</u>

**SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E
CULTURA***Istruzione pubblica:*

Provveditorati agli studi	9.463,5	10.860 -	+	1.396,5
Scuola materna	21.305 -	24.995 -	+	3.690
Istruzione elementare	554.674,1	574.553,2	+	19.879,1
Scuola popolare	12.197,9	12.906 -	+	708,1
Istruzione secondaria di 1° grado	374.569,3	399.566 -	+	24.996,7
Istruzione classica, scientifica e magistrale	97.495,9	104.845,1	+	7.349,2
Istruzione tecnica	225.565,5	238.711 -	+	13.145,5
Istruzione artistica	24.210 -	25.756,6	+	1.546,6
Educazione fisica	47.234,5	51.287 -	+	4.052,5
Istituti di educazione	4.419,7	4.775 -	+	355,3
Istruzione universitaria	156.541,6	198.205,4	+	41.663,8
Antichità e belle arti	33.437,2	37.486 -	+	4.048,8
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura	9.820,2	12.068,2	+	2.248 -
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse	2.939 -	3.310,3	+	371,3
Assistenza scolastica	38.777 -	43.577 -	+	4.800 -
Contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province	60.000 -	65.000 -	+	5.000 -
Spese per la ricerca scientifica	51.842,5	54.200 -	+	2.357,5
Edilizia scolastica	46.596,5	46.676 -	+	79,5
Interessi sul « Prestito per l'edilizia sco- lastica »	26.347,5	40.860 -	+	14.512,5
Contributi e spese per la tutela e la salva- guardia del carattere storico, monu- mentale ed artistico di opere d'arte . .	1.143 -	1.143 -	—	—

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970		Differenze
	(milioni di lire)			
Relazioni culturali con l'estero	12.060,8	13.200 - +		1.139,2
Archivi di Stato	3.396,6	3.788,4 +		391,8
Spese generali e diverse	187.882,8	204.607,7 +		16.724,9
	<u>2.001.920,1</u>	<u>2.172.376,9</u> +		<u>170.456,8</u>
<i>Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:</i>				
Servizi generali	5.151,8	5.079,5 —		72,3
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali	24.954,4	25.090,7 +		136,3
Radiotelediffusione	93.847,5	100.620 - +		6.772,5
	<u>123.953,7</u>	<u>130.790,2</u> +		<u>6.836,5</u>
	<u>2.125.873,8</u>	<u>2.303.167,1</u> +		<u>177.293,3</u>
SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI				
Edilizia economica e popolare	60.793,4	61.003,1 +		209,7
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori	22.000 -	22.000 -		—
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	1.097,5	1.097,4 —		0,1
Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962	7.000 -	6.000 - —		1.000 -
Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e lo acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari	12.500 -	12.500 -		—

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970		Differenze
				—
	(milioni di lire)			
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra . .	14.859,6	15.259,6	+	400 -
Costruzione di fabbricati a carattere popo- lare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostru- zione di quelli distrutti non siano suffi- cienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	2.515 -	2.515 -		—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti	10.148,2	11.058,7	+	910,5
Costruzione in Abruzzo di case da destinare a famiglie alloggiate in baracche o in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie	500 -	500 -		—
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta	357,4	322 -	—	35,4
Altri interventi minori	220 -	170 -	—	50 -
	131.991,1	132.425,8	+	434,7
	131.991,1	132.425,8	+	434,7

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTER-
VENTI NEL CAMPO SOCIALE*Lavoro e previdenza sociale:*

Servizi generali	4.333,9	4.585,9	+	252 -
Uffici del lavoro e della massima occupa- zione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione . .	25.939 -	26.568 -	+	629 -
Previdenza ed assistenza	647.171,4	914.856,3	+	267.684,9
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni)	8.030,1	7.815,9	—	214,2
Orientamento ed addestramento professionale	20.000 -	20.000 -		—
Cantieri scuola	1.200 -	1.500 -	+	300 -
Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale	10.218,7	20.370,2	+	10.151,5

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connesse alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale	—	24.000 - +	24.000 -
Altre spese diverse	2.436,1	2.962 - +	525,9
	719.329,2	1.022.658,3 +	303.329,1
	719.329,2	1.022.658,3 +	303.329,1

Assistenza e beneficenza:

Contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	24.500 -	28.500 - +	4.000 -
Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani	25.631 -	29.251 - +	3.620 -
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi	18.650 -	18.650 -	—
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	17.485 -	20.345 - +	2.860 -
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza	26.900 -	28.900 - +	2.000 -
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali) . .	8.956 -	9.036 - +	80 -
Beneficenza romana	20.254,6	26.136,5 +	5.881,9
Anticipazioni per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso	18.000 -	20.000 - +	2.000 -
Altri interventi diversi	4.090,5	4.111,3 +	20,8
	164.467,1	184.929,8 +	20.462,7
	164.467,1	184.929,8 +	20.462,7

Igiene e sanità:

Servizi generali	16.806,1	20.331,4 +	3.525,3
Igiene pubblica e ospedali	44.560,5	53.646 - +	9.085,5
Malattie sociali	32.635 -	38.166 - +	5.531 -
Servizi veterinari	15.274 -	15.502 - +	228 -
Istituto superiore di sanità	4.536,9	4.786,2 +	249,3

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie	52.429,5	83.068,8 +	30.639,3
Acquisto e costruzione di navi-cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori	1.000 -	1.000 -	—
Altri servizi	3.191 -	3.344 - +	153 -
	<u>170.433 -</u>	<u>219.844,4 +</u>	<u>49.411,4</u>
<i>Servizi delle pensioni di guerra:</i>			
Spese generali	1.719,7	1.740,5 +	20,8
Pensioni di guerra	351.410 -	351.410 -	—
Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti	12.000 -	12.000 -	—
Altri assegni	758,7	1.308,7 +	550 -
	<u>365.888,4</u>	<u>366.459,2 +</u>	<u>570,8</u>
	<u>1.420.117,7</u>	<u>1.793.891,7 +</u>	<u>373.774 -</u>

SEZIONE IX. — TRASPORTI E
COMUNICAZIONE

Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali	57.279,8	41.896,1 —	15.383,7
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali	8.098,6	8.598,6 +	500 -
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:			
— ad integrazione del bilancio . . .	164.311,3	189.496,6 +	25.185,3
— per l'esecuzione di opere stradali	72.609,5	70.045,3 —	2.564,2
Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali	12.800 -	13.000 - +	200 -
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnalatica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali	3.000 -	3.000 -	—

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'anno finanziario 1969 —	Previsioni per l'anno finanziario 1970 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
Somma da versare al Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale	4.000 -	4.000 -		—
Costruzione di strade ferrate	14.365 -	15.500 -	+	1.135 -
Assegnazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:				
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda	121.253,4	117.772,3	—	3.481,1
— per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria	49.865,5	57.606,8	+	7.741,3
— a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico	27.700 -	44.010 -	+	16.310 -
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964	686,7	724,5	+	37,8
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate)	14.012,9	16.122,4	+	2.109,5
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna	30.000 -	34.280 -	+	4.280 -
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato	13.900 -	15.060 -	+	1.160 -

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto . .	7.175 -	7.175 -	—
Rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi	4.000 -	4.000 -	—
Contributo per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana	4.000 -	4.432 -	+ 432 -
Spese per la soppressione dell'Ente auto-transporto merci	2.700 -	—	— 2.700 -
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione)	6.720,9	7.720,7	+ 999,8
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti	9.975,5	10.075,5	+ 100 -
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile	5.000 -	9.600 -	+ 4.600 -
Servizi generali del Ministero dei trasporti e della aviazione civile	861,4	1.036 -	+ 174,6
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime	22.386,6	15.506,6	— 6.880 -
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime	2.153,7	2.228,5	+ 74,8
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi	4.500 -	5.000 -	+ 500 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	1.374 -	1.660 -	+ 286 -
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	71.408,5	71.960 -	+ 551,5
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche	13.575 -	23.575 -	+ 10.000 -
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale	5.500 -	6.000 -	+ 500 -
Interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale	3.205 -	2.855 -	— 350 -

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970		Differenze —
	(milioni di lire)			
Spese per le capitanerie di porto	2.879,4	3.189,7	+	310,3
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori	7.628,8	7.778,1	+	149,3
Somme da corrispondere alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipen- denza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e tele- grafiche	15.109,1	40.027,9	+	24.918,8
Spese sostenute dal Provveditorato gene- rale dello Stato per forniture all'Ammini- strazione delle poste e dei telegrafi . .	5.000 -	5.009 -	+	9 -
Altre spese varie	507,6	587 -	+	79,4
	<u>789.543,2</u>	<u>860.528,6</u>	+	<u>70.985,4</u>

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO ECONOMICO

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale	303.000 -	342.000 -	+	39.000 -
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale	70.000 -	80.000 -	+	10.000 -
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna . .	23.000 -	24.000 -	+	1.000 -
	35.000 -	35.000 -		—
Costruzione di opere straordinarie a paga- mento non differito, esclusa la ripara- zione di danni bellici	53.300 -	130.410 -	+	77.110 -
Opere a pagamento non differito per la ripa- razione di danni bellici	4.380,5	8.900 -	+	4.519,5
Annualità per opere straordinarie in con- cessione, sovvenzioni e contributi pre- visti da leggi speciali, esclusi quelli re- lativi a danni bellici	22.426,5	23.149,5	+	723 -
Annualità e semestralità per spese in dipen- denza di danni bellici	5.391,9	5.691,9	+	300 -
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in di- pendenza di pubbliche calamità . . .	2.706,2	2.955,2	+	249 -
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche	7.210 -	8.040 -	+	830
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici	46.689,8	48.392,1	+	1.702,3
Bonifica	46.080,8	11.005,8	—	35.075 -

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
Miglioramenti fondiari	105.912,1	123.670,1	+	17.758 -
Economia montana e forestale	23.584,2	24.879,2	+	1.295 -
Zootecnia, caccia e pesca	10.009 -	12.925 -	+	2.916 -
Altri interventi nel settore dell'agricoltura .	2.044,6	2.598,1	+	553,5
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pub- bliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico	158.704,3	216.491,6	+	57.787,3
Somma da corrispondere all'UNIRE per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli .	3.000 -	3.300 -	+	300 -
Somma da versare a reintegro del fondo inte- stato alla Azienda di Stato per gli inter- venti nel mercato agricolo (AIMA) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1967	5.000 -	25.000 -	+	20.000 -
Contributi a organizzazioni di produttori ortofrutticoli	—	1.250 -	+	1.250 -
Sovvenzioni all'importazione di alcuni pro- dotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea	12.600 -	6.000 -	—	6.600 -
Alimentazione	4.945,1	33.128,7	+	28.183,6
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse . .	29.981,1	31.143 -	+	1.161,9
Interventi nel settore dell'industria	23.278 -	31.797,5	+	8.519,5
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli Istituti ed aziende di credito finanziatori delle ope- razioni di esportazioni con pagamento differito di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131	—	10.000 -	+	10.000 -
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari ai sensi dello articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti all'esportazione . .	8.925 -	8.925 -		—
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane	5.800 -	9.300 -	+	3.500 -

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969 —	Previsioni anno finanziario 1970 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Contributo al Comitato nazionale per la energia nucleare	32.500 -	— —	32.500 -
Contributo nelle spese di ricerche e di inve- stimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom)	13.528,4	13.528,4	—
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e all'Agenzia interna- zionale dell'energia atomica (AIEA) . .	5.669 -	6.555 - +	886 -
Contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO)	4.000 -	4.750 - +	750 -
Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spa- ziali (ELDO)	5.400 -	2.196,4 —	3.203,6
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI)	20.500 -	— —	20.500 -
Conferimento al fondo di dotazione dello Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	18.000 -	— —	18.000 -
Partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne »	4.000 -	3.000 - —	1.000 -
Partecipazione all'aumento del capitale del- l'AMMI	5.000 -	5.000 -	—
Conferimento dello Stato per l'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro	3.000 -	3.000 -	—
Conferimento al fondo di dotazione dello EFIM, Ente partecipazione e finan- ziamento industria manifatturiera . . .	4.000 -	4.000 -	—
Somma da versare per la costituzione presso l'Istituto per lo sviluppo economico del- l'Italia meridionale (ISVEIMER), lo Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS), di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie	14.500 -	— —	14.500 -
Conferimento per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese in- dustriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati dan- neggiati dagli eventi calamitosi dello autunno 1966	3.500 -	5.000 - +	1.500 -

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969 —	Previsioni anno finanziario 1970 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
Somma da versare in entrata in corrispon- denza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito, per il finan- ziamento della spesa per la partecipa- zione dell'Italia alla Banca asiatica di sviluppo	2.509,2	1.249,6	—	1.259,6
Somma da versare ad integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nelle provincia di Gorizia .	4.000 —	4.000 —		—
Spese per i servizi della cinematografia . .	14.034,9	14.035,9	+	1 —
Somma da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dalla legge 2 di- cembre 1961, n. 1330	1.000 —	—	—	1.000 —
Contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi effet- tuati nel periodo 1° luglio 1967 - 30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente . .	—	37.000 —	+	37.000 —
Altre spese per l'industria, il commercio e lo artigianato	12.187,4	13.650,5	+	1.463,1
Spese per i servizi del turismo	19.540,5	19.990,5	+	450 —
Concorso nelle spese per l'esecuzione delle opere previste dal piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali . .	7.000 —	7.000 —		—
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	2.081,1	2.216,6	+	135,5
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali .	1.441,3	1.167,5	—	273,8
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	13.645 —	17.766,4	+	4.121,4
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero	2.668,6	2.712,1	+	43,5
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole	1.725 —	1.712,1	—	12,9
Altre spese varie	4.332 —	4.286 —	—	46 —
	<u>1.232.731,5</u>	<u>1.433.769,7</u>	+	<u>201.038,2</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
SEZIONE XI. — ONERI NON RIPARTIBILI				
<i>Interessi di debiti pubblici:</i>				
Debiti perpetui	2.112,9	2.112,7	—	0,2
Debiti redimibili al netto del debito estero	9.517,3	9.132,7	—	384,6
Interessi di buoni del tesoro poliennali	154.077,5	152.777,5	—	1.300 —
Interessi di buoni del tesoro ordinari	84.000 —	88.000 —	+	4.000 —
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	50.000 —	50.000 —		—
Interessi su certificati di credito	3.569,2	5,3	—	3.563,9
Altre partite minori	2.675,1	2.663,5	—	11,6
	305.952 —	304.691,7	—	1.260,3
<i>Interventi a favore della finanza regionale e locale:</i>				
Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale	130.000 —	135.000 —	+	5.000 —
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana	155.000 —	172.000 —	+	17.000 —
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	32.000 —	35.200 —	+	3.200 —
Somme da corrispondere ai comuni ed alle province sul provento dell'imposta generale sull'entrata	194.560 —	214.410 —	+	19.850 —
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli	31.200 —	32.689,8	+	1.489,8
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle province	70.980 —	76.080 —	+	5.100 —
Somma corrispondente al gettito dell'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dallo ENEL e da ripartire fra i comuni, le province, le camere di commercio e le aziende di cura e soggiorno	9.924,3	9.924,3		—
Fondo corrispondente ad un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle province	58.350 —	67.000 —	+	8.650 —

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'anno finanziario 1969 —	Previsioni per l'anno finanziario 1970 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pro- nostici	3.276 -	3.631,7 +	355,7
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'inte- grazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso	4.300 -	4.250 - —	50 -
Fondo destinato alla concessione, a favore dei comuni e delle province, dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, concernente il ripianamento dei bilanci comunalì e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970	44.250 -	56.720 - +	12.470 -
Contributo a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in di- pendenza delle esigenze cui deve prov- vedere quale sede della capitale della Repubblica	5.000 -	10.000 - +	5.000 -
Contributi integrativi alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto, Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis fino al conseguimento del pareggio economico dei propri bi- lanci in aggiunta ai contributi di cui allo art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56	—	400 - +	400 -
Contributo a favore del comune di Napoli e somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal comune mede- simo, per la copertura dei disavanzi eco- nomici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	19.200 -	18.000 - —	1.200 -
Contributi di minore rilievo a favore di enti locali	474,5	474 - —	0,5
	<u>758.514,8</u>	<u>835.779,8</u> +	<u>77.265 -</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969	Previsioni anno finanziario 1970	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni	3.598,5	6.183 - +	2.584,5
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra	19.390 -	18.390 - —	1.000 -
Altre spese diverse	326,1	225,1 —	101 -
	<u>23.314,6</u>	<u>24.798,1</u> +	<u>1.483,5</u>
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi	5.500 -	5.500 -	—
Altre spese varie	2.092,4	97,4 —	1.995 -
	<u>7.592,4</u>	<u>5.597,4</u> —	<u>1.995 -</u>
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	28.000 -	40.000 - +	12.000 -
Fondo di riserva per le spese impreviste . .	8.000 -	8.000 -	—
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo .	9.700 -	9.700 -	—
Fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali	161.823,1	296.823,1 +	135.000 -
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio	7.000 -	7.000 -	—

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969 —	Previsioni anno finanziario 1970 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale	41.350 -	21.760 -	— 19.590 -
Fondo da ripartire tra le Amministrazioni statali per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	31.300 -	56.209 -	+ 24.909 -
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	22.000 -	24.000 -	+ 2.000 -
Fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri	8.000 -	9.000 -	+ 1.000 -
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare	400 -	—	— 400 -
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 17 ottobre 1967, n. 974, concernente trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio	30 -	—	— 30 -
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali . . .	15.180,8	16.375 -	+ 1.194,2
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso	490.231,9	850.309 -	+ 360.077,1
	<u>823.015,8</u>	<u>1.339.176,1</u>	+ <u>516.160,3</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1969 —	Previsioni anno finanziario 1970 —		Differenze —
		(milioni di lire)		
<i>Altri oneri diversi:</i>				
Restituzioni e rimborsi	414.306,1	477.883,1	+	63.577 -
Vincite al lotto	88.000 -	89.000 -	+	1.000 -
Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico	66.000 -	54.050 -	—	11.950 -
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pub- bliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone col- pite dalle alluvioni dell'autunno 1968	—	13.962,6	+	13.962,6
Somma da erogare per la concessione di anti- cipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazioni adot- tati dal Governo tunisino	1.000 -	—	—	1.000 -
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città . .	2.851,9	3.327,5	+	475,6
Altre spese diverse	1.709,6	1.511,6	—	198 -
	<u>573.867,6</u>	<u>639.734,8</u>	+	<u>65.867,2</u>
	<u>2.492.257,2</u>	<u>3.149.777,9</u>	+	<u>657.520,7</u>
	<u>10.721.508,1</u>	<u>12.346.134,5</u>	+	<u>1.624.626,4</u>

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1970, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 12.825.460.186.798 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1970.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario

iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 900 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1970.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1970, in lire 236.855.607.000.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1970, è autorizzata in lire 8 miliardi e 200 milioni ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 50 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 14.500.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 3.327.505.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 65.000.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 12.000.000.

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabi-

lito, per l'anno finanziario 1970, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1970, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1969 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle

linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 44.010.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56.209.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

Art. 18.

Per l'anno finanziario 1970 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti nell'importo complessivo di lire 40.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento è iscritto al capitolo numero 2960 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Art. 19.

Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524, 3525 e 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1970, in lire 700 miliardi.

Art. 23.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 18 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 24.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 26.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale del-

lo Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 27.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 28.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 29.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 30.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di

complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1970, è stabilito in 100.

Art. 31.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unità comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

Art. 32.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 33.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1970 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica)

Art. 34.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 35.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 36.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 37.

Le entrate e le spese degli Archivi notari, per l'anno finanziario 1970, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art. 38.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Art. 41.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1970, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 42.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1970, in lire 250.000.000.

Art. 43.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1970, in lire 150.000.000.

Art. 44.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 45.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 46.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1970, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 12.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

Art. 47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti di istruzione tecnica e professionale e istituti e scuole di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 48.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 49.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, l'assegnazione straordinaria di lire 17 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 50.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 51.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli enti ospedalieri, agli ospedali e alle cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20 miliardi.

Art. 52.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 53.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finan-

ziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 54.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1970, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 55.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 56.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finan-

ziario 1970, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 57.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 58.

È autorizzata per l'anno finanziario 1970 la spesa di lire 54.687.100.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 54.612.100.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 59.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 10.400.000.000, di cui lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in

base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 —; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 60.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costru-

zione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 61.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 17.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 62.

È stabilito, per l'anno finanziario 1970, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da

eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 63.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1970, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 4.815.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 400.000.000 destinate, per lire 200.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.750.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 e lire 3 miliardi e 650.000.000 destinate per lire 1.800.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

Art. 64.

È stabilito, per l'anno finanziario 1970, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 1.500.000.000 per il comple-

tamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 66.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 67.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare;

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1970, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti

dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

Art. 68.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1970, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 246 e 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 69.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 70.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 71.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1970, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 72.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 319.115.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1970 dell'Azienda stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1972.

Per la copertura del disavanzo di gestione l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può altresì contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonchè emettere direttamente obbligazioni. Queste ultime emis-

sioni saranno effettuate con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 2 maggio 1969, n. 280.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 73.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 35.500.000.000.

Art. 74.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 456 e n. 457 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 76.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1970, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice numero 1).

Art. 77.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino allo ammontare di lire 87.119.906.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1970 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1972.

Per la copertura del disavanzo di gestione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può, altresì, contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 78.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 324 e n. 325 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 79.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1970, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 80.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 354 e n. 355 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 81.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 82.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 83.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 84.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1970, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 88.238.700.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infra-

strutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione genio militare e telecomunicazioni.

Art. 85.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 86.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della

difesa per l'anno finanziario 1970, della somma di complessive lire 88.238.700.000 autorizzata con l'articolo 84 della presente legge.

Art. 87.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1970, come segue:

Esercito	L. 5.400.000.000
Marina	» 4.800.000.000
Aeronautica	» 2.800.000.000
Arma dei carabinieri	» 3.000.000.000

Art. 88.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n. 21.000
Marina	» 17.500
Aeronautica	» 36.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 36.000
Marina	» 13.500
Aeronautica	» 13.300

Art. 89.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 90.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 300 unità.

Art. 91.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattene-
re in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi	
corrispondenti	n. 25
guardiamarina	» 55

Art. 92.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 160 unità.

Art. 93.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

Esercito	n.	830
Arma dei carabinieri	»	70
Marina	»	550
Aeronautica	»	1.790

Art. 94.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1970, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
graduati e militari di truppa	»	17.000

Art. 95.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1970, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

Art. 96.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1970, a

norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	4.000
sergenti rafforzati di leva	»	600
sottocapi e comuni volontari	»	7.459
sottocapi rafforzati di leva	»	1.200

Art. 97.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

sergenti	n.	12.500
graduati e militari di truppa	»	6.000

Art. 98.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 99.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ed all'articolo 7 della legge

22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1970, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 100.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970 (*Elenco numero 3*).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 101.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

Art. 102.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 103.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 104.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1970, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 105.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, in applicazione dell'articolo 45, lettere *dd*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 106.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 108.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1970, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammmodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 109.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 110.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 2 miliardi

per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Art. 112.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 100.000.000.

Art. 113.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20.000.000.000.

Art. 114.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori della agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1970, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1970, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1970, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 116.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1970, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

*(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero)*

Art. 117.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 118.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

Art. 119.

È autorizzata per l'anno finanziario 1970 la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Art. 120.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1970, in lire 30.000.000.

Art. 121.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 122.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13.625.000.000 recata per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale è aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La spesa complessiva di lire 23.625.000.000 così autorizzata per l'anno finanziario 1970, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19 viene ripartita come segue:

- | | |
|---|----------------|
| a) Contributo integrativo L. | 21.150.000.000 |
| (articoli 1, 9, 10 e 11) | |
| b) Ristrutturazione . . . » | 1.425.000.000 |
| (articolo 19) | |
| c) Conversione » | 1.000.000.000 |
| (articolo 22) | |
| d) Studi, ricerche, accertamenti nel campo delle costruzioni navali . . » | 50.000.000 |

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 123.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 124.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 125.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 28.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 126.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 8.050.000.000.

Art. 127.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1970, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

*(Stato di previsione del Ministero
del turismo e dello spettacolo)*

Art. 128.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1970, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 129.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

Art. 130.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1970 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1971 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 di-

cembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 131.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1969-70 e 1970-71, restano stabilite, per l'anno finanziario 1970, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 132.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1970, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 133.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 134.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 135.

I residui risultanti al 1° gennaio 1970 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL
BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970**

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BI

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		10.351.290.337.000	
— Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.994.107.000.000		
— Tasse ed imposte sugli affari	3.674.896.000.000		
— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.608.075.337.000		
— Monopoli	876.430.000.000		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	197.782.000.000		
	<u>10.351.290.337.000</u>		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.....		514.637.824.000	
TOTALE TITOLI I E II		10.865.928.161.000	10.865.928.161.000
SPESE CORRENTI		10.318.388.653.310	
DIFFERENZA		547.539.507.690	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			57.964.808.000
TOTALE TITOLI I, II E III			10.923.892.969.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			33.889.600.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			10.957.782.569.000

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

SPESA

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		3.172.832.477.290	
Organi costituzionali dello Stato	34.320.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	47.150.222.400		
Amministrazione del Tesoro	1.378.635.604.470		
Altri Servizi	6.431.835.000		
Pensioni e danni di guerra	384.383.474.000		
Interessi sui prestiti	640.976.941.420		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	625.934.400.000		
Fondi di riserva	48.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	7.000.000.000		
Finanze		1.411.438.723.100	
Servizi	1.402.063.723.100		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	9.375.000.000		
Bilancio e programmazione economica		3.532.950.000	
Grazia e giustizia		161.915.860.000	
Affari esteri		82.708.802.435	
Pubblica istruzione		1.942.916.758.700	
Interno		469.107.528.540	
Pubblica sicurezza ed antincendi	270.083.785.650		
Assistenza e beneficenza	82.020.000.000		
Altri servizi	117.003.742.890		
Lavori pubblici		76.781.152.845	
Trasporti e aviazione civile		79.151.082.000	
Poste e telecomunicazioni		250.738.000	
Difesa		1.497.982.498.000	
Agricoltura e foreste		121.165.558.500	
Industria, commercio e artigianato		46.837.482.700	
Lavoro e previdenza sociale		944.475.006.200	
Commercio con l'estero		16.248.615.000	
Marina mercantile		86.521.069.000	
Partecipazioni statali		717.520.000	
Sanità		164.075.588.000	
Turismo e spettacolo		39.729.243.000	
		10.318.388.653.310	10.318.388.653.310
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		1.173.483.462.090	
Organi e servizi generali dello Stato	50.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro	899.108.862.090		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	224.374.600.000		
Finanze		6.037.100.000	
Grazia e giustizia		3.500.000.000	
Affari esteri		6.946.437.500	
Pubblica istruzione		10.850.000.000	
Interno		20.150.000.000	
Lavori pubblici		500.698.481.710	
Trasporti e aviazione civile		17.775.000.000	
Difesa		12.721.350.000	
Agricoltura e foreste		144.434.307.650	
Industria, commercio e artigianato		42.313.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		20.000.000.000	
Commercio con l'estero		4.233.200.000	
Marina mercantile		30.349.000.000	
Partecipazioni statali		12.450.000.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		21.604.500.000	
		2.027.745.838.950	2.027.745.838.950
	TOTALE TITOLI I E II		12.346.134.492.260
RIMBORSO DI PRESTITI		479.325.694.538	479.325.694.538
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.825.460.186.798	12.825.460.186.798
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.957.782.569.000	
	DIFFERENZA	1.867.677.617.798	

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	263.146,6	16.600 -	»	»	21.649,5	161.572,2	33.058,7	466.331 -	512.236,3	782.033,1	2.089.688,6	4.346.316 -
Finanze	327.079,6	»	»	»	20 -	100.620 -	107,1	392,7	12,1	9.300 -	979.944,3	1.417.475,8
Bilancio e programmazione economica	3.533 -	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.533 -
Grazia e giustizia ..	40 -	»	165.025,9	»	»	»	»	»	»	»	»	165.415,9
Affari esteri	»	»	»	»	53.695,2	13.200 -	»	6.363,6	»	7.396,4	9.000 -	89.652,2
Pubblica istruzione .	»	»	»	»	»	1.953.726,8	»	40 -	»	»	»	1.953.766,8
Interno	41.668,3	»	»	270.083,8	90 -	3.788,4	422 -	102.045 -	»	15 -	71.145 -	489.257,5
Lavori pubblici	7.525 -	»	2.000 -	1.000 -	»	45.169 -	97.947,7	84.568,8	129.200,6	210.068,5	»	577.479,6
Trasporti e aviazione civile	200 -	»	»	»	»	»	»	»	96.726,1	»	»	96.926,1
Poste e telecomunicazioni	»	»	»	»	»	»	»	»	250,7	»	»	250,7
Difesa	»	1.273.966,4	»	225.247,1	»	»	890,3	1.000 -	9.600 -	»	»	1.510.703,8
Agricoltura e foreste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	265.599,9	»	265.599,9
Industria, commercio e artigianato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89.150,5	»	89.150,5
Lavoro e previdenza sociale	»	»	»	»	»	»	»	964.475 -	»	»	»	964.475 -
Commercio estero .	»	»	»	»	3,3	»	»	»	»	20.478,5	»	20.481,8
Marina mercantile .	»	»	»	»	»	»	»	4.050 -	112.502,8	317,3	»	116.870,1
Partecipazioni statali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.167,5	»	13.167,5
Sanità	»	»	»	»	»	»	»	164.275,6	»	»	»	164.275,6
Turismo e spettacolo	»	»	»	»	»	25.090,7	»	»	»	36.243 -	»	61.333,7
	643.192,5	1.290.566,4	167.025,9	496.330,9	75.458 -	2.303.167,1	132.425,8	1.793.891,7	860.528,6	1.433.769,7	3.149.777,9	12.346.134,5
											(a)	

(milioni di lire)

(a) Di cui milioni 850.309 - concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1970 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										TOTALE
	Servizi degli Organi costi- tuzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasfe- rimenti	Interessi	Poste cor- rettive e compensa- tive delle entrate	Ammor- tamenti	Somme non attribuibili		
	(milioni di lire)										
Tesoro	34.320 -	65.328,3	11.035 -	77.111,1	1.332.345,2	640.976,9	200 -	7.000 -	(a) 1.004.516 -	3.172.832,5	
Finanze	»	195.078,5	59.080 -	63.470,9	514.329 -	851,5	568.996,8	9.375 -	257 -	1.411.438,7	
Bilancio e programmazione economica	»	1.228,4	8,7	1.041,9	1.253 -	»	»	»	1 -	3.533 -	
Grazia e giustizia	»	98.691,4	28.042,2	32.397,3	2.780 -	»	»	»	5 -	161.915,9	
Affari esteri	»	34.109,4	2.670 -	17.775,4	15.026,3	124,7	4.000 -	»	9.003 -	82.708,8	
Pubblica istruzione	»	1.489.315,5	193.285 -	96.666,8	163.638,5	1 -	1 -	»	10 -	1.942.916,8	
Interno	»	206.578 -	49.685,4	57.903,9	154.003,2	322 -	600 -	»	15 -	469.107,5	
Lavori pubblici	»	34.880,7	7.775 -	20.921 -	13.060 -	»	89,4	»	55 -	76.781,1	
Trasporti e aviazione civile Poste e telecomunicazioni ..	»	15.893 -	804 -	5.161,6	57.292,5	»	»	»	»	79.151,1	
Difesa	»	223,1	2,6	1 -	1 -	»	»	»	»	250,7	
Agricoltura e foreste	»	538.070,7	237.382,6	685.282,2	10.288,7	»	16.000 -	»	10.958,3	1.497.982,5	
Industria, commercio e ar- tiglianato	»	37.914,3	8.350 -	40.848,1	33.733,9	»	14,3	»	305 -	121.165,6	
Lavoro e previdenza sociale	»	6.053,4	1.335 -	1.117,1	38.323 -	»	7 -	»	2 -	46.837,5	
Commercio estero	»	28.321,2	1.950 -	4.779,8	909.423,5	»	»	»	0,5	944.475 -	
Marina mercantile	»	1.945 -	348 -	6.395,8	7.559,5	»	»	»	0,3	16.248,6	
Partecipazioni statali	»	4.664,6	1.683 -	2.143,5	77.999,5	»	30 -	»	0,5	86.521,1	
Sanità	»	543,2	13 -	158,8	2 -	»	»	»	0,5	717,5	
Turismo e spettacolo	»	10.668,7	957,5	35.238,4	117.204 -	»	1 -	»	6 -	164.075,6	
»	»	1.521,6	284 -	2.118,2	35.804,7	»	»	»	0,7	39.729,2	
	34.320 -	2.771.029 -	604.691 -	1.150.555,8	3.484.067,5	642.275,1	589.939,5	16.375 -	(a) 1.025.135,8	10.318.388,7	

(a) Di cui milioni 625.934,4 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 24.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

SPESE IN CONTO CAPITALE									
MINISTERI	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE	
			(milioni di lire)						
Tesoro	6,5	100 —	851.162,8	4.449,6	8.000 —	63.630 —	(a) 246.134,6	1.173.483,5	
Finanze	5.930 —	»	107,1	»	»	»	»	6.037,1	
Grazia e giustizia	»	»	3.500 —	»	»	»	»	3.500 —	
Affari esteri	»	»	6.946,4	»	»	»	»	6.946,4	
Pubblica istruzione	4.100 —	»	6.750 —	»	»	20.010 —	»	10.850 —	
Interno	25 —	»	115 —	»	»	»	»	20.150 —	
Lavori pubblici	133.287,6	150 —	367.260,9	»	»	»	»	500.698,5	
Trasporti e aviazione civile	8.450 —	12 —	9.313 —	»	»	»	»	17.775 —	
Difesa	»	11.500 —	1.221,3	»	»	»	»	12.721,3	
Agricoltura e foreste	9.830 —	»	76.564,3	»	58.040 —	»	»	144.434,3	
Industria, commercio e artigianato	»	113 —	42.200 —	»	»	»	»	42.313 —	
Lavoro e previdenza sociale	»	»	20.000 —	»	»	»	»	20.000 —	
Commercio estero	»	»	4.233,2	»	»	»	»	4.233,2	
Marina mercantile	»	759 —	29.590 —	»	»	»	»	30.349 —	
Partecipazioni statali	»	»	450 —	12.000 —	»	»	»	12.450 —	
Sanità	»	200 —	»	»	»	»	»	200 —	
Turismo e spettacolo	»	»	21.604,5	»	»	»	»	21.604,5	
	161.629,1	12.834 —	1.441.018,5	16.449,6	66.040 —	83.640 —	(a) 246.134,6	2.027.745,8	

(a) Di cui milioni 224.374,6 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.